

UNO "SCABROSO ARGOMENTO":  
IL DUELLO NELLA CODIFICAZIONE PENALE ITALIANA  
(1786-1889)\*

Daniela FOZZI e Mario DA PASSANO

Università di Sassari, Dipartimento di Storia, IT-07100 Sassari, Viale Umberto I, 52

**SINTESI**

*Dalla fine del Settecento e soprattutto nel corso dell'Ottocento viene discussa a lungo la questione del trattamento penale da riservare al duello, che implica la soluzione di numerosi problemi. La dottrina elabora in proposito risposte anche assai differenti, che si riflettono poi sulle diverse soluzioni legislative proposte o adottate. In particolare per quanto riguarda l'Italia tale diversità si può riscontrare sia nei codici degli stati preunitari, sia nei numerosi progetti che si susseguono durante un trentennio nel tentativo di giungere ad un codice penale unitario. Ciò assume un'importanza particolare poiché le discussioni si sviluppano in una situazione caratterizzata da una larga diffusione della pratica del duello (soprattutto dopo l'Unità) e da una sua sostanziale impunità.*

*Parole chiave: etica, onore, codificazione penale, duelli, Italia, 1786-1889*

**1. Mettere l'onore sulla punta della spada**

Il duello, sconosciuto nell'antichità secondo i più<sup>1</sup>, con le invasioni barbariche comincia a diffondersi come mezzo per risolvere controversie fra privati e di prova giudiziaria<sup>2</sup>, poiché il ricorso ad esso viene ammesso nelle leggi di numerosi popoli (Borgognoni, Franchi Ripuari, Germani, Bavari, Turingi, Frisoni, Sassoni, Longobardi), sino a mutarsi, per influsso del cristianesimo, in una forma di *giudizio di dio*,

\* La definizione del titolo è di Zanardelli (Relazione, 1887, 154). Questo lavoro è frutto di un rapporto di collaborazione che ha impegnato entrambi gli autori, tuttavia i §§ 2 e 3 sono di Daniela Fozzi e i §§ 4 e 5 di Mario Da Passano.

1 La tesi contraria è sostenuta da Pisanelli, sulla scorta anche di Vico, e da Pierantoni (Pisanelli, 1859, 11-15; APS, 1888, 2247, 10 nov.)

2 Per gli opportuni rinvii bibliografici sul duello giudiziario v. Levi, Gelli, 1903, 83-100. Oltre a questa monumentale bibliografia, curata con Jacopo Gelli, il barone Giorgio Enrico Levi aveva anche fatto pubblicare un catalogo dei volumi sull'argomento da lui posseduti (Catalogo, 1929) e poi donati nel 1936 alla Biblioteca Nazionale di Roma, dove sono tuttora conservati.

nonostante l'ostilità della Chiesa. Tra il XII e il XIV secolo il duello giudiziario nell'Europa continentale è oggetto di contestazioni sempre maggiori sino alla sua completa abolizione, ma nel medioevo l'opposizione crescente del potere regio alle guerre private largamente in uso e l'affermarsi della cavalleria finiscono col favorire la nascita del duello come strumento individuale dell'aristocrazia per tutelare il proprio onore che si ritiene offeso, e in tale forma conosce una grande diffusione nell'età moderna, nonostante le severissime leggi repressive pubblicate in molti paesi<sup>3</sup>. Solo a partire dalla seconda metà del Settecento, con la diffusione delle idee illuministiche e i primi sviluppi del processo di codificazione anche in campo penale, da un lato si comincia a considerare il *punto d'onore* come un pregiudizio e dall'altro si afferma sempre più l'idea del monopolio statale dell'amministrazione della giustizia (e quindi dell'illiceità di qualsiasi forma di autotutela) (Kiernan, 1991, 210-234).

Da ciò consegue che anche relativamente al duello iniziano ad essere poste in discussione diverse questioni: "anzitutto, il legislatore deve reprimere il duello? Quali sono gli argomenti che si pongono innanzi in favore della sua impunità? Con quali ragioni possono essere combattuti? Quali sono i motivi ai quali si appoggia la repressione? Se si vuole punire il duello, in quale categoria di misfatti dev'essere classificato? Quali sono le caratteristiche del reato di duello? Quali i momenti punibili di esso? Con quale pena deve essere colpito? Non basta: importantissimo è l'esame circa i partecipanti al duello. Vi possono essere i portatori del cartello di sfida; vi sono i padrini, i testimoni, coloro che forniscono le armi ed il locale; vi sono i medici infine. Questioni del pari gravissime sotto il punto di vista giuridico" (Crivellari, 1884, 2).


E tuttavia, mentre si disputa a lungo e vivacemente di tali problemi e si adottano provvedimenti legislativi di volta in volta diversi al riguardo, dopo un periodo di declino, nel corso dell'Ottocento, e specialmente dopo l'Unità, il duello torna ad essere una pratica largamente diffusa in Italia (ma anche in Francia), a cui ricorrono ormai non solo i nobili ma anche (e soprattutto) i borghesi e ciò fa diventare il tema di un suo adeguato trattamento penale particolarmente rilevante, tanto più che per un trentennio si discute sul codice da elaborare per il nuovo Stato.

## 2. Una scelta drastica: il modello francese e la sua contrastata estensione

In relazione ai problemi suaccennati e ad altri ad essi connessi, la dottrina fra Sette e Ottocento propone risposte anche molto diverse fra loro e sempre più articolate<sup>4</sup>. E' nota e sempre ricordata la posizione di Rousseau, che nel *Contrat social*

3 Per gli opportuni rinvii bibliografici v. Levi, Gelli, 1903, 399-470.

4 Per una rassegna delle diverse opinioni dottrinali in materia v. Pellegrini, 1868; Carrara, 1870, 192-208; Ellero, 1874, 169-244; Crivellari, 1884; Crivellari, 1890-1898, VI, 800-815; Carrara, 1890, 568-625; Carfora, 1899-1902, 1170-1186.



Frontespizio del Codice cavalleresco del generale Angelini (Roma 1888).

scrive che "le guerre private (...) sono abusi del governo feudale, sistema assurdo, se mai ve ne fu, contrario ai principi del diritto naturale e ad ogni buona costituzione politica" (Rousseau, 1959-1969, III, 537) e ne *La nouvelle Héloïse* dedica lunghe pagine a condannare duramente quello che ritiene uno strumento erroneamente usato per la salvaguardia del proprio onore (Rousseau, 1959-1969, II, 152-160)<sup>5</sup>; ma accanto a chi afferma la tesi della punibilità del duello, da Bohemer<sup>6</sup> a Cremani (Cremani, 1835, 397-402) sino a Carrara<sup>7</sup>, c'è anche chi sostiene quella contraria, come Bentham, che, in virtù del principio che *volenti et consentienti non fit injuria*, ritiene che il duello non vada punito<sup>8</sup> e gli riconosce anzi un'utilità sociale<sup>9</sup>, o come, tra gli altri, il francese Cuvier<sup>10</sup>, che vede in esso un freno agli insidiatori dell'altrui

- 5 A proposito della sua posizione estremamente ostile al duello, Kiernan scrive che, avendo egli dichiarato nelle *Confessions* di aver preso lezioni di scherma e di aver scoperto di non essere portato per quell'arte (Rousseau, 1959-1969, I, 200), "... sorge il dubbio se ciò lo abbia indotto a prendere [tale] posizione contraria ..." (Kiernan, 1991, 218).
- 6 "... Si manet iudicium singulorum de propriis actionibus, superest quoque mutua resistendi facultas, quæ necessario *αναρχία* et rerum publicarum exitium inducit. Denique de perditæ et ægrotantis republicæ evidentissimum iudicium est, si singulis vindicta sui ipsius conceditur, qua omnes pax civilis evertitur ..." (Bohmer, 1747, II, 5).
- 7 "... coloro che negavano il diritto di punire il duello per deduzioni giuridiche del consenso non avvertivano al sommo principio della inalienabilità di certi diritti: ed al fatto che il consenso è spesso apparente perché figlio di potentissima coazione morale esercitata da pervertimento della pubblica opinione che minaccia disonore a chi in certe condizioni non sfida e non accetta la sfida. La quale coazione poiché non giunge a tale da togliere affatto la libertà non vale ad escludere la imputazione, ma pur basterebbe a non rendere valutabile il consenso perché meno libero quando pure si trattasse di diritti inalienabili ..." (Carrara, 1890, 589-590).
- 8 "... L'offensé ne peut réclamer le droit de punir l'offenseur qu'en s'exposant lui même avec un désavantage manifeste, car la change est naturellement en faveur de celui qui a pu choisir son homme avant d'exposer ..." (Bentham, 1840, 146 e 1962a, I, 377-381). Anche in *Rationale of judicial evidence, specially applied to English practice*, Bentham sostiene la non punibilità del duello e dell'eventuale omicidio avvenuto durante il combattimento, in virtù del fatto che entrambe le parti decidono liberamente di battersi (Bentham, 1962b, VII, 22).
- 9 Bentham sostiene infatti che pur essendo il duello un mezzo estremamente "difettoso" perché per esempio non può ricorrervi ogni persona che si ritiene offesa (come vecchi, donne, infermi), ha come primo effetto quello di cancellare il disonore causato dall'insulto, sopperendo in tal modo al silenzio delle leggi che, non dando sufficiente importanza alle conseguenze dell'insulto, non lo puniscono, omettendo così di salvaguardare l'onore dei cittadini. Il duello quindi "... s'est offert pour combler cette lacune (...). Le premier effet du duel est de faire cesser en grande partie le mal du délit, c'est-à-dire la honte qui résulterait de l'insulte (...). Le second effet du duel est d'agir en qualité de peine, et de s'opposer à la reproduction de semblables délits ..." (Bentham, 1840, 145). Quando si tratta del duello, aggiunge ancora il filosofo inglese, bisogna evitare di incorrere in tre errori comuni, "... d'avoir laissé subsister, par rapport aux insultes, cette anarchie qui a forcé de recourir à ce bizarre et malheureux moyen; d'avoir voulu s'opposer à l'usage du duel, remède imparfait mais unique; de ne l'avoir combattu que par des moyens disproportionnés et inefficaces ..." (Bentham, 1840, 147).
- 10 Nel 1832 il barone Cuvier, si oppone vivamente a una proposta di legge volta a punire il duello con pene specifiche e non unicamente nelle sue conseguenze, come avveniva invece secondo il codice in vigore in Francia (Carfora, 1899-1902, 1172; Carrara, 1890, 579).

onore; altri pensano che vada punito soltanto chi ha dato luogo al duello, tra questi innanzitutto Beccaria, che sostiene debba essere dichiarato innocente chi "senza sua colpa è stato costretto a difendere ciò che le leggi attuali non assicurano, cioè l'opinione" (Beccaria, 1984, § X, 52), e ancora Filangieri, che, se al pari di Beccaria, distingue fra oltraggiatore e oltraggiato, ritenendo punibile solo il primo in caso il duello si concluda senza conseguenze, sostiene invece la punibilità di entrambi nel caso contrario, riservando pene più severe a chi ha provocato il combattimento<sup>11</sup>.

Stabilito che il duello costituisce un reato, la questione viene complicata dalla necessità di decidere in quale categoria lo si debba far rientrare e anche qui le indicazioni della dottrina sono diverse: Filangieri tratta del duello tra i delitti contro la vita e l'integrità delle persone (Filangieri, 1827, 305), Chauveau ed Hélie (Chauveau-Hélie, 1855, 91-111), Carmignani (Carmignani, 1865, 323-324), Carrara<sup>12</sup> lo ritengono invece un reato contro la pubblica giustizia, come già Cremani, che però sosteneva che i duellanti dovessero essere puniti con le pene previste per chi commetteva reati contro la giustizia solo qualora il combattimento si fosse risolto senza conseguenze<sup>13</sup>, mentre in caso di omicidio o lesioni dovessero comminarsi le pene ordinariamente previste per questi reati<sup>14</sup>; più tardi Brusa ne propugna invece la classificazione tra i reati contro la pubblica tranquillità<sup>15</sup>, e così anche Lucchini, secondo

11 "... Le leggi relative [al duello] dovrebbero punir[lo] nella persona di colui che ha recato l'oltraggio, e lasciarlo impunito nella persona dell'offeso. Ma se nel duello è avvenuta la morte o la mutilazione in uno de' combattenti [la legge] dovrebbe stabilire in tal caso una differenza nella persona. L'omicidio, o la mutilazione dovrebbe sempre esser punita in uno de' gradi di colpa allorché il mutilatore, o l'omicida è l'oltraggiato, ed in uno de' gradi di dolo allorché è l'oltraggiatore"; l'oltraggiato "non avrà [però] alcun vantaggio sull'oltraggiatore" qualora vengano "violato le stabilite leggi dell'onore nel duello, [per cui] colui che le avrà violate sarà punito come assassino ..." (Filangieri, 1827, III, 308-309).

12 Carrara ritiene il duello un reato contro la pubblica giustizia e non un reato contro le persone, in quanto la volontà di uccidere o ferire è incerta e può anche non esserci, mentre l'intenzione di farsi giustizia da sé "è certa e costante" (Carrara, 1890, 595).

13 "... Alterutro autem nec occiso, nec vulnerato, ambo non aliam fere dabunt poenam, quam quae in eos constituta est, qui sibi temere jus dicunt; quae poena solum provocante manebit, si provocatus prudenter fecerit, et ad conflictum se sistere negaverit ..." (Cremani, 1835, 400).

14 "... Ad eos vero quod vero quod attinet, qui in duello sic proprie dicto arma capiunt, et pugnant, si alter alterum occidat, hac quidem aetate, qua vivimus, quaque vera a falsis, et praedudicatis vulgi opinionibus tam facile secerni gloriamur, magis esse videtur, ut occisor poena homicidii plectatur. Ac de provocante, qui provocatum interimat, clara res est (...). Ac quae de provocante dixi, ad provocatum simili fere ratione spectare videntur, quippe provocantus sciens, prudensque in eum descendit locum, in quo vulneret, aut vulneretur, occidat, aut occidatur necesse est. Caeso deinceps adversario, cur poena gladii remittenda interfectori sit, non video ..." (Cremani, 1835, 398-399). Essendo poi la sfida e l'accettazione di questa sempre precedute da una lunga riflessione, Cremani aggiunge: "... quae quidem omnia aliter omnino se in iis habent, quos vel subitus iracundiae calor; vel moderamen inculpatae tutelae pro parte, vel in totum ab ordinaria homicidii poena excusat ..." (Cremani, 1835, 399).

15 Brusa, nell'introduzione alla traduzione del codice zurighese del 1871, scrive che se in un primo tempo era stato incline a considerare il duello un reato contro la giustizia, aveva poi aderito a quanto

cui il duello perturba la pace pubblica e la pubblica opinione, "alimentando, ogni volta che si ripete il pregiudizio sociale su cui si fonda, tenendo vivo un disordine che ad ogni dove e nelle più elevate classi della società pone a repentaglio gli individui e le famiglie, e da cui non possono sottrarsi neppure gli uomini più probi e assennati"<sup>16</sup>. Ellero, al contrario, pur ammettendo che il duello sia un modo "arbitrario di farsi giustizia", lo ritiene un delitto contro la vita e l'integrità delle persone, "non perché il duellante esponga se stesso, ma perché espone altrui a grave o supremo nocumento della persona" (Ellero, 1874, 208).

Le divergenze dottrinali si riflettono anche sulle differenti soluzioni normative che vengono via via adottate e che spesso sono il prodotto di discussioni che si sviluppano nel corso dei lavori preparatori.

Già i primi tentativi di codificazione penale in Italia offrono soluzioni anche molto diverse fra loro. Così nella *Leopoldina* (Riforma, 1786) non c'è alcuna norma specifica e quindi si dovrebbe considerare ancora in vigore una legge del 1634 (Crivellari, 1884, 31; Carfora, 1899-1902, 1196; Levi, Gelli, 1903, 457), che prevedeva però pene estremamente severe contro i duellanti, i padrini e gli spettatori e che perciò è da tempo inapplicata, oltre che evidentemente incompatibile con la *Leopoldina* stessa.

Il codice penale austriaco del 1803 e quello francese del 1810, due testi fondamentali per il processo di codificazione penale in Italia, di cui costituiranno i modelli (Cadoppi, 1997, XCV-CXLII), in ordine al duello adottano soluzioni profondamente diverse tra loro. Il primo riprende in gran parte le disposizioni del codice giuseppino del 1787 (Codice generale, 1787), che comminava pene, anche molto severe, per chiunque partecipasse in qualche modo al duello<sup>17</sup>, e, collocando il duello tra i reati "che hanno immediata relazione alla vita umana, ed alla sicurezza corporale"<sup>18</sup>, lo ritiene commesso tanto da parte dello sfidante che dello sfidato, quando entrambi si siano recati nel luogo stabilito per il combattimento con armi micidiali, a prescindere dall'esito che questo può avere (§ 106)<sup>19</sup>. Nel codice austriaco del 1803 (Codice

---

disposto dal legislatore di Zurigo che invece inseriva il duello fra i reati contro la pace, "... perché, si guardi tal pace nei due battaglieri, o in uno di essi, si guardi nell'altre persone in generale, essa non può dirsi rimasta intatta di fronte ad un duello, persino di fronte al fatto della semplice sfida ed accettazione seriamente avvenuta dell'una e dell'altra parte ..." (Brusa, 1873, 114-116).

16 Secondo Lucchini, considerare il duello un reato contro la vita e l'integrità delle persone porta all'assurda conseguenza di "... classificare un reato in base alle circostanze che lo possono accompagnare (...) e non al fatto principale che si vuol colpire..." (Lucchini, 1884, 154-155).

17 Sono infatti considerati correi coloro che sono intervenuti al duello in qualità di assistenti dei duellanti e coloro che in qualche modo hanno contribuito alla provocazione o all'accettazione della sfida, e inoltre coloro che avranno minacciato o mostrato disprezzo per chi "fedele alla legge avrà procurato di frastornare la sfida" (§ 110), che saranno puniti con la prigione (§ 111).

18 Parte I, *De' delitti criminali, e delle pene criminali*, Capo IV, *De' delitti che hanno immediata relazione alla vita umana e alla sicurezza corporale*.

19 In caso di morte di uno dei "campioni", se questa è causata dal provocatore è punito alla stregua di un comune assassino; se invece l'omicida è il provocato è comminata la pena del carcere duro a cui

penale, 1815) la durata delle pene è solo maggiormente articolata a seconda delle circostanze<sup>20</sup> e le norme rimangono pressoché le stesse anche nel successivo codice del 1852 (Codice penale, 1852)<sup>21</sup>, che costituisce un aggiornamento del precedente e che si limita ad abolire la tumulazione infamante del cadavere dell'ucciso e a prevedere alcuni casi di non punibilità<sup>22</sup>.

Nel codice penale napoleonico, invece, è completamente assente qualsiasi disposizione esplicitamente diretta a punire il duello, il quale quindi non compare come un reato a sé. Il consigliere di Stato Treilhard quando gli viene chiesto il motivo per cui nella sua relazione non si è occupato del duello e non ha fatto parola del silenzio della legge a riguardo, risponde di non aver voluto fare al duello "l'onore di nominarlo" (APC, 1888, 2327, 13 nov.); uno degli oratori del governo, Monseignat, spiega che se gli autori del progetto "non hanno particolarmente designato un attentato contro le persone troppo sgraziatamente conosciuto sotto il nome di duello; l'è perché lo si trova compreso nelle disposizioni generali che vi si sommeranno": in questo modo chiarisce che il duello, che "i nostri Re, creando dei giudici di eccezione per tal misfatto, aveano quasi nobilitato", verrà punito nelle sue conseguenze e così, se ci sarà omicidio o ferita, al duellante che li avrà provocati verranno semplicemente applicate le pene previste per le ferite e gli omicidi, graduate secondo le circostanze previste dalla legge (Locré, 1843, 598-599). E del resto il *code pénal* adotta la medesima soluzione del codice rivoluzionario francese del 1791, in cui il duello non compariva come un reato, nonostante che qualche mese prima della sua promulgazione, a seguito del clamore suscitato da un duello combattutosi tra due membri dell'Assemblea nazionale, il duca de Castries e Charles Lameth<sup>23</sup>, si

saranno aggiunti i lavori forzati (§ 107); al sopravvissuto, sia egli provocato o provocatore, spetta l'indennizzo ai familiari dell'ucciso (§ 108); se il combattimento si risolve senza conseguenze, lo sfidante sarà punito con la prigionia dura e "con lavoro pubblico", lo sfidato con la prigionia mite (§ 109). Va ricordato che punire il provocato alla stregua di un comune assassino comporta che venga condannato a "lunguissima e dura carcere in primo grado" (Parte Prima, Capo IV, § 91).

20 Parte I, *Dei Delitti*, Sezione I, *Dei delitti, e delle pene* (§§ 140-146). In questo codice è abolito l'obbligo di indennizzo ai familiari da parte del duellante superstite, mentre è disposta la sepoltura dell'ucciso in un luogo diverso dal comune cimitero (§ 143).

21 Parte I, *Dei crimini*, Capo XIX, *Del duello* (§§ 158-165).

22 Il duello cessa di essere punibile per lo sfidatore qualora non si presenti al combattimento; per entrambi i duellanti, qualora, presentatisi al combattimento, si siano ritirati spontaneamente prima di iniziarlo; per tutti gli altri "correi" quando si siano adoperati affinché il combattimento non avvenisse e effettivamente non sia avvenuto (§ 165).

23 Anche altri membri dell'Assemblea costituente francese si battono in duello: Cazalès e Barnave, Bobillé e de La Tour Dauvergne, de La Tour Maubourg e Mirabeau Tonneau (Geffi, 1928, 20); La richiesta di una legge specifica sul duello viene proposta all'Assemblea costituente da Etienne Chevalier, il quale però la motiva con la notizia che si aggirano per il paese degli "...spadassins (...) apostés pour attaquer les bons citoyens et pour tacher de s'en défaire ..."; l'invito a legiferare viene approvato quasi all'unanimità, con il voto contrario soltanto di alcuni esponenti della destra (Folleville, Foucauld e un'altra decina) (Réimpression, 1843-1844, XIII, 303).

fossero levate numerose proteste contro l'impunità accordata ai duellanti e fosse stata anche richiesta una legge che punisse tali fatti (Crivellari, 1884, 28; Gelli, 1928, 20). Il silenzio della legge francese viene interpretato durante l'Impero nel senso indicato dalla relazione di Monseignat, ma dopo la Restaurazione nella giurisprudenza della Cassazione si va invece affermando la tendenza a considerare inapplicabili le norme del codice penale all'uccisione commessa senza slealtà o perfidia, sino a che nel 1837 vengono invece accolte le richieste del procuratore generale Dupin<sup>24</sup>, secondo cui le disposizioni del codice su omicidi, ferite e percosse si applicano anche alle conseguenze del duello, e tale posizione, nonostante la quasi unanime opinione contraria delle Corti d'appello e le critiche della dottrina, diviene poi la massima costante della Cassazione. Lo stesso mutamento d'indirizzo si verifica anche nella giurisprudenza della Cassazione belga (che applica il medesimo codice) già a partire dal 1835 accogliendo la tesi del procuratore generale Plaisant (Crivellari, 1884, 51-56; Relazione, 1887, 140; APS, 1888, 2323-2324, 2351-2352, 13 e 14 nov.)

Nel Regno d'Italia, prima che l'imperatore decida di estendere anche in questo territorio il *code pénal*, si sviluppa un'intensa attività di progettazione, che pur non avendo alcun esito concreto, rappresenta un significativo esempio di tentativo di codificazione autonomo rispetto all'esperienza francese (Dezza, 1992, 199-280; Dezza, 1993, 101-182; Cavanna, 1996). In particolare nel progetto del 1806 (Travagli, 1807. I, 1-133), che da questo punto di vista si rifà più ai modelli asburgici che a quelli francesi, il duello è ricompreso tra i "delitti contra la vita e l'integrità del corpo"<sup>25</sup> punito con pene variamente articolate che tengono conto non solo della diversa posizione dello sfidante e dello sfidato, ma di tutta una serie di ulteriori circostanze<sup>26</sup>; se il duello si è risolto senza conseguenze costituisce comunque un reato<sup>27</sup> al pari della

24 In parte a ragione, Pierantoni sostiene in proposito che "... la storia del diritto accusa il Dupin di incostanza di opinioni ..." (APS, 1888, 2352, 14 nov.), poiché lo stesso aveva in precedenza espresso una diversa opinione, anche se in realtà sembrava descrivere una situazione di fatto, più che giustificarla, per proporre una soluzione diversa: "... le préjugé l'a-t-il emporté sur ces lois au point qu'elles sont regardées comme abrogées. Ainsi le duel a cessé d'être poursuivi comme un crime: c'est désormais un acte permis ... Il serait mieux sans doute de faire une nouvelle loi sur le duel: et au lieu de punir de mort, peine en effet peu agissante sur l'esprit d'un homme qui ne la craint point puisqu'il va s'y exposer de gaîté de cœur, infliger des peines d'un autre genre ... ce serait peut-être le seul moyen de replacer le duel au rang des crimes, de le punir convenablement, et par là-même de le réprimer avec efficacité ..." (Dupin, 1821, 294-296).

25 Parte II, *Dei delitti e delle pene*, Titolo VIII, *Dei delitti contra la vita, e l'integrità del corpo* (artt. 466-471).

26 L'omicidio o le ferite inferte dall'autore della sfida e anche provocatore del duello sono punite con maggiore severità rispetto a quelle commesse dallo sfidante non provocatore, la cui punizione diminuisce ancora se lo sfidato ha provocato l'alterco con ingiurie "reali o verbali" e se il duello ha avuto luogo nel momento dell'ingiuria, o se è ignoto o l'autore della sfida o il provocatore.

27 Se il duello si conclude senza conseguenze lo sfidante è punito con la detenzione non minore di quindici giorni, e con il confino, mentre lo sfidato è punito solo con quest'ultima pena (art. 469).

semplice disfida<sup>28</sup>. I redattori dichiarano di aver respinto la proposta di lasciare impunito il duello tenendo conto del fatto che il male che i duellanti scelgono di evitare affrontandosi con le armi in pugno non è equiparabile a quello che possono provocare battendosi, per cui il duello andrà punito prescrivendo pene temporanee e non infamanti, in virtù del fatto che non è "un reato preceduto dalla libera volontà degli autori" e, "giacché variata d'assai si manifesta l'imputabilità in questo delitto (...) si è avuta cura di variare sensibilmente la pena con molteplici distinzioni" (Travagli, 1807, I, 280-281).

Le magistrature del Regno, a cui il progetto viene sottoposto, in ordine alle disposizioni sul duello danno pareri generalmente positivi, limitandosi a fare alcune osservazioni. Così il Tribunale d'appello dell'Alto Po e quello dell'Olonia sollevano la questione del trattamento penale dei padrini: mentre il primo ritiene che il silenzio dei redattori al riguardo lasci il dubbio sulla loro eventuale punizione (Travagli, 1807, II, 148-149), l'altro propone che questi e i portatori dei cartelli di sfida debbano ritenersi complici e punirsi come tali e che l'omicidio avvenuto in duello vada punito alla stregua dell'omicidio in rissa (Travagli, 1807, II, 259). Il Tribunale d'appello del Basso Po, al contrario dei redattori, ritiene il duello di per sé un reato contro la pubblica giustizia, che andrebbe sempre distinto dai suoi effetti, per cui in caso di morte o lesioni si dovrebbero applicare le norme già stabilite per le ferite e gli omicidi, e afferma che essendo poi tale reato "un effetto di pazzia (...) sarebbe desiderabile che si prendesse a sanare questa malattia con la pubblica derisione" provvedendo a pubblicare nei giornali il nome dei duellanti, così come si fa per i delinquenti comuni (Travagli, II, 1807, 185-186). Il Tribunale d'appello del Crostolo, al fine di attuare una più efficace prevenzione, propone che si applichino pene più severe di quelle proposte<sup>29</sup>. Il Tribunale d'appello del Reno auspica che vengano distinti i casi in cui la sfida o il duello siano fatti da privati, o da appartenenti alla Guardia nazionale o da persone che rivestono cariche pubbliche, i duelli che vengono "pugnati" in luoghi pubblici, quelli in cui intervengono i padrini, che vanno considerati come complici, e quelli in cui si riscontrano circostanze straordinarie indicanti ferocia d'animo diretta ad ottenere "l'assoluto sterminio del nemico o rivale" (Travagli, 1807, III, 146-147). Infine Luigi Cremani, uno dei giuristi a cui viene richiesto un parere, sostiene che la detenzione, prevista per il duello senza conseguenze e per la semplice "disfida", potrebbe essere sostituita più opportunamente con la detenzione nei luoghi destinati alla cura e custodia dei pazzi, avendo tale provvedimento lo scopo di screditare il

28 Sia l'autore della sfida sia l'"accettante" sono puniti con la detenzione, con durata variabile a seconda del rispettivo ruolo svolto nel duello (art. 471).

29 Il Tribunale del Crostolo propone, infatti, che venga punito con maggiore severità l'omicida autore della sfida qualora l'abbia emessa senza causa, senza che sia stata preceduta da alcun alterco o nelle dodici ore successive alla rissa (Travagli, II, 213-214).

custodito nell'opinione pubblica senza però fargli soffrire gli effetti della vera infamia, il che servirebbe a combattere quel pregiudizio secondo cui "con far duelli si acquisti gran riputazione di uomo di coraggio" (Travagli, 1807, III, 307-308). I redattori del progetto, in risposta a tali osservazioni, affermano che il duello non si può punire con le pene previste per l'omicidio in rissa perché questo presupporrebbe che il duello sia sempre un'azione commessa nell'impeto dell'ira, ipotesi che si può verificare solo nel momento della ricevuta ingiuria; relativamente al problema dei padrini dichiarano che bisogna distinguere tra chi ha soltanto presenziato e chi ha "suggerito, consigliato, ed eccitato il duello", e che solo questi ultimi sono da considerare come complici; escludono infine l'utilizzo di pene infamanti (Travagli, 1807, V, 95).

Invece i codici penali pubblicati nel 1807 e nel 1808 nel Principato di Lucca (Codice penale, 1807)<sup>30</sup> e Piombino (Codice penale, 1808), due testi diversi pur essendo in gran parte opera di una stessa persona, il corso Vidau, non prevedono alcuna norma specifica per la punizione del duello, al pari del codice penale rivoluzionario francese del 1791, a cui certamente Vidau si ispira per l'elaborazione del codice di Lucca (Da Passano, 1999, XXXIII-XXXIV) e di cui evidentemente tiene in parte anche conto nella stesura di quello destinato a Piombino.

Sempre nel 1808, a Napoli (Da Passano, 1998b, CLV-CLXXIV), Giuseppe Bonaparte, il giorno prima di lasciare il trono per recarsi in Spagna come sovrano, assieme ad altre, pubblica anche una *Legge sui delitti e sulle pene* (Legge, 1808)<sup>31</sup>, un vero e proprio codice penale, in cui nel titolo dedicato ai delitti contro gli individui, e precisamente nella sezione sugli "omicidi qualificati", sono contenute delle disposizioni dirette a punire l'omicidio commesso in duello, che non compare quindi come reato autonomo, ma viene considerato esclusivamente nella sua conseguenza più grave: l'omicidio è punito con la morte se commesso dall'autore della sfida o dallo sfidato; le pene da comminarsi allo sfidato sono più lievi e differenziate se questi è stato o no il provocatore della rissa; quelle per entrambi saranno mitigate nel caso il combattimento sia avvenuto "nell'atto della rissa"<sup>32</sup>; infine, per la prima volta è previsto il caso in cui il duello sia stato organizzato "con soverchieria" (cioè con frode), comminando per l'omicida la pena di morte esemplare.

30 Sulla formazione del codice di Lucca v. Da Passano, 1999, IX-XXXIV.

31 Purtroppo la ricostruzione dei lavori preparatori che hanno preceduto la pubblicazione di queste leggi è ormai impossibile, essendo andati distrutti durante la Seconda guerra mondiale tutti i documenti relativi; fra l'altro, non costituendo tali materiali oggetto di studi precedenti alla loro distruzione, non è possibile avere neppure notizie indirette a riguardo (Da Passano, 1998b, CLX-CLXXIV).

32 Titolo I, *Delitti contro agl'individui*, Sezione I, *Degli omicidi*, § *Omicidi qualificati* (art. 198).




Tavola XVIII. — Parata di quarta.




Tavola XIX. — Parata di mazzacavallo.

*Illustrazioni tratte del Manuale del duellante di Jacopo Gelli (Milano 1894).*

### 3. Le diverse soluzioni dei codici degli Stati preunitari

Dopo la caduta di Napoleone e la Restaurazione, il primo Stato italiano a darsi una nuova legislazione penale è il Regno delle Due Sicilie (Codice, 1819)<sup>33</sup>, che sul punto adotta la medesima soluzione del codice imperiale, non contemplando il duello come reato autonomo, e punendo evidentemente le sue eventuali conseguenze come reati ordinari. La situazione rimane invariata sino al luglio del 1838, quando viene promulgata una nuova legge con la quale la sfida, il duello concordato anche se non combattuto, le ferite e l'omicidio avvenuti durante lo scontro sono severamente puniti<sup>34</sup>.

Il codice penale per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla del 1820 (Codice penale, 1820; Cadoppi, 1991, 1-74; Cadoppi, 1993, 196-272; Da Passano, 1992b, 255-317), ha per modello generale quello napoleonico, ma non lo segue per quanto attiene al duello, in ordine al quale vengono tenuti presenti piuttosto gli esempi offerti dal progetto italoico del 1806, per quanto riguarda la graduazione delle pene, e dal codice austriaco del 1803, di cui vengono riportate quasi alla lettera alcune disposizioni. Il duello è infatti contemplato fra i "delitti contro le persone"<sup>35</sup>, punito anche se si conclude senza conseguenze o se non viene combattuto per cause indipendenti dalla volontà delle parti; la sfida è considerata un reato<sup>36</sup>; anche qui l'omicidio e le ferite commessi in duello sono puniti in maniera diversa se commessi dallo sfidante o dallo sfidato<sup>37</sup>; chi avrà concorso alla provocazione o accettazione del duello e chi interverrà nel duello in qualità di padrino, sarà passibile di pena a seconda dell'esito del combattimento (art. 365).

33 Sulla vicenda relativa al Regno delle Due Sicilie v. Mazzacane, 1996, XXVII-XLIV. Anche i lavori preparatori relativi al *Codice per lo Regno delle Due Sicilie* promulgato il 26 marzo 1819 sono andati distrutti, anche se qualche traccia è rimasta in Sicilia (Novarese, 1997, 33-52).

34 Le pene, a seconda delle circostanze, possono consistere nella prigionia, nei ferri, nella relegazione, accompagnate dall'interdizione dai pubblici uffici, da quella patrimoniale e dalla sospensione per tutta la durata della pena delle "pensioni remunerative", fino alla pena capitale che viene comminata a chi provoca morte o ferite mortali all'avversario. Ai duellanti uccisi durante lo scontro e a quelli condannati a morte viene riservata la sepoltura infamante; i portatori dei cartelli di sfida sono puniti con le pene previste per la sfida, mentre gli istigatori, i padrini, con le stesse pene previste per i duellanti (Mango, 1846, 147-148; Crivellari, 1895, 871; Levi, Gelli, 1903, 457). Il senatore Pierantoni ricorderà un episodio di cui sono stati protagonisti "un illustre italiano ... il generale Carrano" il quale, per aver fatto da padrino in un duello, era stato condannato ai ferri (pena prevista per tale reato dalla legge del 1838) e Ferdinando di Borbone, che recatosi "a vedere il giovane, che lo aveva servito tra le guardie del corpo, che indossava la giubba del galeotto, ... senti nell'anima sua, non ancora rea di altre gravi colpe, la ignominia della sua legislazione e fece la grazia ..." (APS, 1887-1888, 2353-2354, 14 nov.).

35 Parte II, *Crimini e delitti contro i privati*, Titolo I, *Crimini e delitti contro le persone*, Capo V, *Del Duello*.

36 In questo caso la pena da irrogarsi è il confino (art. 364).

37 La pena prevista per l'omicidio e le ferite è la relegazione di durata diversa a seconda del ruolo dei duellanti; in caso di "semplici ferimenti" la pena sarà la prigionia anche in questo caso con durata diversa (arti. 360-362).

Nel *Regolamento sui delitti e sulle pene* dello Stato pontificio, promulgato nel 1832 da Gregorio XVI (*Regolamento*, 1832) dopo una lunga serie di tentativi precedenti (Da Passano, 1998a, CXLIII-CLXXXIII; Fioravanti, 1993, 273-299), l'omicidio perpetrato in duello è punito severamente, anche con la morte<sup>38</sup>; la semplice sfida costituisce anch'essa un reato e così pure il duello senza conseguenze<sup>39</sup>; i padrini e coloro che incitano al duello o disprezzano chi si rifiuta di combatterlo sono puniti come complici (art. 303); le autorità civili o militari, che non impediscono il duello pur avendone l'autorità, sono punite con la perdita dell'impiego, della retribuzione e degli onori. (art. 304)<sup>40</sup>. E anzi nel progetto iniziale (Giacomelli, 1828) la severità era anche maggiore, in base all'idea che "il duello deriva d'ordinario dal sentimento d'ingiuria, o vera, o immaginaria, che muove l'offeso alla collera, ed alla vendetta per farsi ragione da se, in vece d'implorare l'autorità de' Magistrati, onde riparare l'offesa"<sup>41</sup>, ed era inoltre previsto che la sepoltura dell'ucciso in duello si effettuasse in un luogo separato dal comune cimitero "senza onori funebri, e senza veruna iscrizione, o epigrafe sepolcrale" (art. 452)<sup>42</sup>.

Anche il codice toscano del 1853 (*Codice penale*, 1853)<sup>43</sup> che giunge alla fine di un periodo molto lungo di preparazione, con la presentazione di numerosi progetti, e che in generale si ispira piuttosto ai codici pubblicati nel frattempo nell'area germanica, in particolare a quello del Baden (Da Passano, 1992a; Da Passano, 1994; Da Passano, 1995; Da Passano, 1996), considera il duello un reato autonomo che

38 Art. 296: "l'autore della disfida a duello, che abbia anche provocata l'altercazione, divenendo omicida del disfidato, è punito colla morte"; questa pena può discendere alla galera perpetua se si accerta che lo sfidante omicida non ha provocato l'alterco (art. 297); anche nella punizione del feritore si tiene ferma tale distinzione (art. 300).

39 La semplice sfida e il duello conclusosi senza conseguenze sono puniti con la detenzione e la multa, nel primo caso di durata e valore inferiore rispetto al secondo (artt. 301-302).

40 Gli articoli relativi al duello sono contenuti nel Libro I, *Dei delitti, e delle pene in genere*, Titolo XX, *Del duello*.

41 Nello stesso articolo 449 veniva inoltre disposto che "violando perciò i duellanti più diritti, debbono essere soggetti a pena più grave di quella che è stabilita per l'omicidio rissoso"; quest'ultimo era punito con la "morte semplice" se fra la rissa e l'omicidio decorrevano dieci ore (art. 447), pena che, secondo l'articolo successivo poteva essere aggravata di un grado e applicata sia allo sfidato sia allo sfidante, qualora "segua la disfida, ed il combattimento entro il periodo di dieci ore dall'offesa, od ingiuria sofferta"; ma "se la disfida, e molto più se il combattimento segue dopo le dieci ore dall'offesa, od ingiuria sofferta, e lo sfidatore uccida lo sfidato, quello sarà punito di morte; se avviene l'uccisione dello sfidatore, l'omicida sarà punito colla perpetua reclusione in un Forte" (art. 451); anche le ferite provocate in duello sono punite al pari delle ferite rissose, maggiorate però di un grado (art. 453).

42 Gli articoli relativi al duello sono contenuti nella Parte II, Titolo II, *Dei delitti contro l'esistenza individuale*, Capo III, *Degli Omicidj dolosi, e di quelli, che sono scusabili*.

43 A proposito delle disposizioni relative al duello, contenute nel codice toscano, Pietro Ellero scrive: "... parrai che il *Codice toscano*, il quale già vige in alcune delle italiane provincie, sia da imitare ...": (Ellero, 1874, 220). Carrara, invece, pur riconoscendo al legislatore toscano il merito di aver accettato il principio di considerare il duello un reato distinto dalle sue conseguenze, sostiene che "lo ha poi falsato nell'applicazione" annoverandolo fra i reati contro le persone (Carrara, 1890, 597-598).

viola la vita e l'integrità personale<sup>44</sup>; punisce la semplice sfida<sup>45</sup> e il duello combattuto conclusosi senza conseguenze; aggrava le pene in caso di morte o lesioni avvenute durante lo scontro<sup>46</sup>; se però risulta che il duello sia stato architettato con frode, l'eventuale omicidio o lesione avvenuti in combattimento, non saranno più soggetti a pene speciali, ma verranno puniti "secondo le norme che governano l'omicidio o la lesione premeditati" (art. 346); chiunque ecciti al duello sarà punito come istigatore (art. 347); i secondi non incorreranno in pena alcuna solo in caso si siano adoperati per riconciliare le parti (art. 348); a differenza della maggior parte dei codici preunitari, oltre a punire lo sfidante con maggior severità rispetto allo sfidato, prevede pene qualitativamente diverse per l'uno e per l'altro.

Nel Rapporto che accompagna il progetto del codice, le cui disposizioni relative al duello restano invariate nel testo definitivo, i redattori spiegano la scelta di punire il duello e le sue eventuali conseguenze in maniera autonoma rispetto all'omicidio o alle ferite avvenute con premeditazione o in rissa, con la motivazione che il duello è preceduto da una "convenzione ... mercè della quale ciascuno degli avversari si espone allo stesso pericolo: tantochè quegli, che rimane ucciso o ferito, non solamente si poteva difendere, ma poteva egli stesso essere il feritore l'uccisore illeso dell'altro" (Rapporto, 1851, ins. 73, 174-175).

Anche nei vari progetti precedenti elaborati durante un quarantennio il duello è considerato in genere un reato da trattare con disposizioni speciali. Così nel progetto di Giuseppe Puccioni (Puccioni, 1838) la sfida, il duello combattuto senza conseguenze, quello concordato e non combattuto sono considerati reati<sup>47</sup>; ai giudici è riconosciuta la facoltà di punire con maggiore severità lo sfidante, mentre i padrini o chi avrà "eccitata o fomentata" la sfida sarà considerato correo e punito alla stregua del duellante che ha sfidato (art. 247). Anche Luigi Matteucci intorno al 1840 presenta un suo progetto, di cui però rimane soltanto la relazione introduttiva<sup>48</sup> (Da

44 Libro II, *Dei delitti e della loro punizione in particolare*, Titolo VII, *Dei delitti contro la persona*, Sezione I, *Dei delitti contro la vita e contro l'integrità personale*, Capo IV, *Del duello*.

45 In entrambi i casi la pena è l'"esiglio particolare": da due a otto mesi in caso di semplice sfida (art. 340); da uno a tre anni se il duello è stato combattuto, ma si è concluso senza conseguenze (art. 342).

46 In caso di morte di uno dei duellanti, l'omicida sarà punito con la casa di forza (art. 344), mentre per le ferite la pena prevista è il carcere (art. 345).

47 Saranno puniti con la pena del carcere di durata diversa a seconda delle circostanze (art. 247). In caso il combattimento si risolva con la morte o il ferimento di uno dei duellanti, quello che le avrà inferte verrà sarà soggetto alle stesse pene previste per chi commette tali delitti "per causa improvvisa", mentre il ferito sarà punito con le pene previste per il duello combattuto ma conclusosi senza conseguenze (art. 247).

48 Su Matteucci, anche per altri rinvii bibliografici, v. Colao, 1999, XXXV-LX. Va ricordato che il *Ragionamento introduttivo alla compilazione di un nuovo codice penale*, che Matteucci presenta in occasione dei lavori per il codice toscano nel 1840, è stato dallo stesso redatto molti anni prima e inviato nel 1823 alla duchessa di Lucca, Maria Luisa, intenzionata a dotare il ducato di un nuovo codice penale (Colao, 1999, XXXVIII).

Passano, 1995, XXVI-XXVII), in cui in ordine al duello ritiene determinante il ruolo svolto dai padrini, che dovranno perseguirsi con le "pene di opinione", in questo modo infatti il duello riceverebbe "un gran colpo" perché verrebbe "denigrato al cospetto del pubblico, il vituperevole officio di coloro che formano parte integrale, o mancherebbe (...) al duello quell'aspetto di pretesa legittimità che desumer vuolsi dall'autorità, e dalla fede di coloro, che ci assistono" (Ragionamento, 1840, 55); i duellanti invece dovranno essere puniti con le pene ordinarie previste per le lesioni o l'omicidio. Nel successivo progetto dell'auditore Giovanni Targioni Tozzetti (Targioni Tozzetti, 1840) il duello, delitto contro i privati, non è un reato punibile di per sé, ma esclusivamente nelle conseguenze, con le pene ordinarie previste per le ferite e l'omicidio, a cui saranno sottoposti tanto i duellanti quanto i padrini<sup>49</sup>. Va ricordato, infine, il penultimo progetto d'istruzioni ai compilatori del codice, elaborato dalla Consulta e presentato nel 1845 (Progetto, 1845), in cui si legge che la sfida costituisce un reato e così il duello che va "riguardato come un delitto, di suo genere, e punito a seconda delle circostanze che lo hanno accompagnato, e degli effetti che ne siano conseguiti" (art. 41).

Nel Ducato di Modena si giunge alla promulgazione del codice penale solo nel 1855 (Codice criminale, 1855)<sup>50</sup>, sei anni dopo l'inizio dei lavori. Sino ad allora rimane in vigore il *Codice di leggi e costituzioni* (Codice, 1771) promulgato da Francesco III d'Este, in cui la sfida e il duello erano proibiti e punibili con la morte e la confisca dei beni anche nel caso che lo scontro non avesse avuto alcun esito o il duello non si fosse combattuto per ragioni indipendenti dalle parti<sup>51</sup>; la confisca dei beni doveva essere comminata non solo al duellante sopravvissuto, ma anche a quello che nello scontro rimaneva ucciso (§ III); alle stesse pene previste per i duellanti potevano infine assoggettarsi i padrini e coloro che in qualche modo avevano contribuito all'organizzazione e combattimento del duello (§ IV).

La lunga elaborazione del codice penale estense del 1855 inizia nel 1849, quando il duca Francesco V nomina una commissione, che realizza e sottopone all'attenzione del sovrano tre diversi progetti (Lattes, 1930, 31), di cui allo stato attuale della ricerca si conosce unicamente il terzo (ASM, 1854-1855, ins. 22). Per i redattori di questo sia lo sfidante sia lo sfidato che si presentano "alla pugna" (art. 251), devono essere condannati alla medesima pena (sei mesi di carcere); nel caso invece abbia luogo il combattimento la durata di questa viene differenziata e sarà maggiore per il provocatore<sup>52</sup>; la pena del carcere, di durata varia a seconda delle circostanze, è

49 Libro V, *Delitti contro i privati*, Titolo III, *Del Duello* (artt. 190-191).

50 Si veda in proposito Lattes, 1930; Martini, 1993, 300-349.

51 Libro V, Titolo V, *De' Duelli* (§§ I-II).

52 È previsto infatti che il provocatore sia condannato a un anno di carcere, mentre il provocato alla metà di questa stessa pena (art. 252).

comminata anche in caso di ferimento durante il combattimento sia al provocatore<sup>53</sup> che al provocato<sup>54</sup> e può aggravarsi fino alla morte, ma per il solo provocatore<sup>55</sup>; alle pene previste per quest'ultimo dovranno essere condannati anche i padrini "se eccitarono al duello", in caso contrario "avranno una pena sempre maggiore di quella cui andrebbe soggetto il provocato" (art. 256); pene severe sono inoltre previste per coloro che "ecciteranno, o faciliteranno il combattimento od esterneranno il disprezzo per chi cercasse di esimersene"<sup>56</sup>.

Il progetto viene sottoposto all'attenzione del duca che interviene più volte anche sulle disposizioni relative al duello<sup>57</sup>. Così scrive alla commissione disapprovando che questa non si sia ancora adeguata ad una sua precedente osservazione secondo cui i padrini devono essere puniti con la medesima pena prevista per il provocatore del duello (ASM, 1854-1855, ins. 3 autogr.); successivamente si rivolge al ministro di Grazia e Giustizia, osservando che, avendo esaminato il capitolo del codice austriaco del 1852 dedicato al duello, ritiene opportuno che sia aggiunto un articolo simile al paragrafo 165 di quel codice<sup>58</sup> (ASM, 1854-1855, ins. 10); altre osservazioni sono invece relative alla punizione del provocatore e del provocato e sono

53 La durata più o meno breve della pena del carcere dipende dalla gravità delle ferite provocate (art. 253).

54 Il provocato, anche in caso di morte del provocatore dovrà comunque essere punito con la pena del carcere, fino ad un massimo di cinque anni nel caso il provocatore muoia durante il combattimento o entro breve tempo (art. 255). Su tale disposizione, che prevede una maggiore durata della pena del carcere se il provocatore muore subito piuttosto che dopo qualche tempo, per la precisione quaranta giorni, il duca esprime qualche perplessità (Osservazioni, III, ins. 54).

55 Tale pena può però aggravarsi fino a quella dei lavori forzati da un minimo di tre anni ad un massimo di cinque nel caso il ferito muoia entro quaranta giorni dal ferimento, e da cinque a dieci anni nel caso invece muoia entro le ventiquattro ore (art. 253). La morte sarà comminata al provocato "se la provocazione fu gravissima con insulto grave del provocato o sua famiglia, e fatto per tirarlo al duello colla coscienza della sua superiorità nell'arma che adoperava se seguì la morte del ferito entro le ventiquattro ore" e se invece il ferito cesserà di vivere entro quaranta giorni dal ferimento il provocatore sarà punito con l'ergastolo a vita (art. 254). A proposito della disposizione contenuta nell'art. 254 Lattes scrive "... notevole anche l'articolo contro il combattimento sleale (che manca in tutti gli altri codici, salvo il toscano) ..." (Lattes, 1930, 49).

56 Le pene previste per tali categorie vanno dal carcere ai lavori forzati a seconda delle conseguenze del duello (art. 257). Gli articoli relativi al duello sono contenuti nel Libro I, *Del delitto, delle pene e degli effetti delle medesime, e regole generali sulla loro applicazione*, Titolo XIX, *Del Duello*. A proposito della collocazione data dalla commissione alle disposizioni relative al duello Lattes scrive che "... si può credere che la Commissione lo abbia collocato piuttosto fra i reati attenenti alla cosa pubblica, che tra quelli contro i privati ..." (Lattes, 1930, 49).

57 Tra i documenti che contengono le osservazioni del duca vi sono anche quelli relativi ai progetti precedenti al terzo e a proposito del duello, appare evidente che la durata delle pene previste per il provocatore e il provocato doveva essere in parte diversa e che la commissione introduce delle correzioni attenendosi alle osservazioni del duca (ASM, 1854-1855, ins. 34); anche Lattes nota che "... le proposte intorno al duello non piacquero al duca ..." (Lattes, 1930, 49).

58 Per il contenuto del paragrafo 165 del codice austriaco v. *supra*, nota 22.

annotate ai margini di alcuni articoli relativi al duello in cui già vi sono state delle modifiche in realtà molto marginali e relative soprattutto alla durata del carcere e dei lavori forzati (ASM. 1854-1855, ins. 37, 38 e 39); c'è infine un ulteriore documento che, quanto alle norme sul duello contiene solo una modifica ulteriore peraltro di scarso rilievo (ASM. 1854-1855, ins. 50)<sup>59</sup>. Rispetto al progetto il testo definitivo presenta alcune diversità. Innanzitutto la differenziazione tra il provocatore e il provocato<sup>60</sup>, anche se le pene previste risultano comunque particolarmente severe: a seconda delle circostanze infatti si può arrivare alla morte o ai lavori forzati<sup>61</sup>, a cui sono condannabili anche i padrini, i testimoni, e chiunque abbia cooperato al duello, a seconda delle conseguenze di questo<sup>62</sup>; anche i duelli combattuti in "estero Stato", saranno puniti secondo le stesse regole (art. 258).

Nel Regno di Sardegna fino alla promulgazione del codice albertino del 1839 (Codice, 1839), rimangono in vigore le *Leggi e costituzioni di Sua Maestà* del 1770 (Leggi, 1770) pubblicate da Carlo Emanuele III e destinate agli Stati di terraferma, che riprendendo una costituzione del 1643, punivano la sfida e il duello con la morte e la confisca dei beni<sup>63</sup>, anche se lo scontro si fosse risolto senza conseguenze (§ 3); in caso di morte di uno dei duellanti l'omicida era punito con le pene previste per tale reato, a cui andava aggiunta la confisca dei beni che veniva comminata anche all'ucciso (§ 3)<sup>64</sup>; le stesse pene erano applicate a chi in qualche modo aveva avuto a che fare con il duello (§ 5).

59 Si tratta dell'art. 253. La stesura definitiva di tale articolo prevede infatti la punizione del provocato che ha ferito il provocatore se questo muore entro quaranta giorni, mentre nel progetto il termine è di quindici giorni.

60 Infatti pur essendo entrambi punibili con il carcere per il solo fatto di essersi presentati alla pugna, mentre il provocatore può essere punito con sei mesi di carcere, il provocato è condannabile a soli quattro mesi (art. 251). Per questo stesso motivo anche in caso il duello venga combattuto senza conseguenze, essendo previsto che i duellanti "rispettivamente" devono essere puniti con il doppio delle pene previste nell'art. 251, saranno puniti diversamente (art. 252).

61 Alla pena di morte potrà essere condannato il provocatore che ha inferito la morte all'avversario, che potrà essere diminuita di un grado nel caso si accerti che egli è stato mosso alla sfida da forte ingiuria fatta dal provocato; ai lavori forzati sarà condannato in caso provochi lesioni all'avversario (art. 253). Il carcere e i lavori forzati sono le pene previste per il feritore o l'omicida provocato, variamente articolate a seconda delle circostanze (art. 254).

62 L'art. 257 dispone infatti che "i padrini, i testimoni, e chiunque col fatto o col consiglio abbia cooperato al duello, soggiaceranno alla pena, che giusta le risultanze della pugna sarà da infliggersi al provocatore od al provocato". Il duca, però, a proposito della punibilità dei padrini aveva osservato che era opportuno punire i padrini con pena "sempre eguale a quella del provocatore" (ASM, MGG, ins. 3 autogr.).

63 Il reato di duello si considerava commesso per il solo fatto che lo sfidante e lo sfidato si erano presentati, armi in pugno, nel luogo stabilito. Libro IV, Titolo XXXIV, *Dei reati e delle loro pene*, Capo V, *De' Duelli* (§ 1).

64 La confisca dei beni era comminata a entrambi i duellanti anche se deceduti tutti e due (§ 4).

Invece, le *Leggi civili e criminali del Regno di Sardegna* (Leggi, 1827), il così detto "codice" feliciano, destinate unicamente all'isola, che restano in vigore fino all'estensione del codice penale del 1839 avvenuta solo nel 1848, riprendendo un pregone del 1732, puniscono la "disfida" con la pena del carcere, della galera e della multa<sup>65</sup> a cui erano sottoposti anche i padrini nel caso a questa fosse seguito lo scontro; in caso di ferita o omicidio si applicavano le pene previste per questi reati.

Il codice albertino (Codice penale, 1839; Vinciguerra, 1993a; 350-393; Vinciguerra, 1993b, VII-XXVIII), pur seguendo in generale il modello francese, accoglie in proposito le modifiche parmensi e classifica il duello tra i reati contro le persone<sup>66</sup>, con una differenza, che mentre il codice di Parma distingue solo lo sfidante dallo sfidato, che chiama rispettivamente provocante e provocato, il codice albertino, al pari di altri progetti o codici preunitari, come quello italico del 1806 e quello gregoriano, distingue sia tra sfidante e sfidato sia tra provocatore e provocato, termine che in questo caso indica chi ha offeso o ingiuriato spingendo l'oltraggiato ad avanzare la sfida.

Anche questo codice riconosce colpevole del delitto chi ha sfidato e chi ha accettato la sfida (art. 632) e chi non si è battuto per ragioni estranee alla sua volontà (art. 638, 1°); punisce, con pene diverse ma comunque non eccessivamente severe, lo sfidante e lo sfidato (art. 638, 2°), il provocatore e il provocato<sup>67</sup>; e coloro che sono "concorsi" nella proposta od accettazione del duello, o che hanno mostrato disprezzo verso chi intende non battersi, sono soggetti a pene di varia intensità a seconda dell'esito dello scontro (art. 639). Rispetto agli altri codici finora considerati, in questo si nota innanzitutto l'assenza di qualsiasi disposizione diretta a colpire i padrini nonostante che il Senato di Genova, nell'esaminarne il progetto<sup>68</sup> avesse

65 La durata del carcere o della galera era di tre anni, mentre la multa poteva essere da cento fino a trecento scudi, "secondo la qualità delle persone": Parte II, *Delle leggi criminali e del modo di procedere nelle cause criminali*, Libro I, Titolo XVI, *Delle Disfide* (art. 1837). Va sottolineato come in questo "codice" non venga mai usato il termine *duello* e ci si limiti a indicare che sarà punita la sfida che "avesse avuto effetto", cioè quella fatta e accettata seguita dallo scontro con o senza conseguenze. In ordine all'articolo dedicato alle "disfide", la Reale udienza, riprendendo un'osservazione critica più generale, sottolinea che anche in questo caso è stata eliminata la distinzione "... riguardo alla pena tra li Nobili od altre persone qualificate, e li Plebei..." e ci si è limitati stabilire che le pene da applicarsi sono il carcere, la galera e la multa, "secondo la qualità delle persone" (Oss., 1824, 163 v.-164 r.). Sulla formazione del "codice" feliciano e sugli interventi della Reale udienza in merito al primo progetto v. Da Passano, 1984, 33-59.

66 Libro II, *Dei crimini e dei delitti e delle loro pene*, Titolo X, *Dei reati contro i privati*, Capo I, *Dei reati contro le persone*, Sezione VIII, *Del duello*.

67 Entrambi sono puniti con la relegazione di vario grado e durata a seconda delle circostanze (artt. 633-634). La pena della relegazione potrà discendere fino al carcere in caso di ferite lievi (art. 636).

68 Probabilmente il progetto che viene sottoposto all'esame dei Senati e della Camera dei conti non è il primo, quello cioè che viene indicato come "prima minuta" (Progetto, 1833), in quanto, come in altri casi, anche in ordine alle disposizioni sul duello, sia le singole osservazioni dei Senati che la numerazione degli articoli a cui tali osservazioni si riferiscono non corrispondono a quelli contenuti

sottolineato l'opportunità di considerare i padrini complici e di punirli come tali, provvedimento che avrebbe persuaso chi fosse stato scelto dai futuri duellanti come loro assistente a non accettare la richiesta o ad adoperarsi con ogni mezzo per evitare che le parti venissero alle armi (OSG, 1833, 35) e che quello di Savoia avesse ritenuto i padrini imputabili anche se perseguibili con pene meno severe rispetto a coloro che avevano avuto in qualche modo parte alla sfida o all'accettazione di questa (OSS, 1833, 97). La commissione però non condivide le osservazioni dei Senati di Genova e di Savoia sui padrini e risponde con le considerazioni fatte dalla Camera dei conti (RRC, 1833, 471), secondo cui essi non sono imputabili, in virtù del fatto che svolgendo spesso il ruolo di "utile mediazione" impedendo o arrestando "il furore" dello scontro, se minacciati di pene potrebbero cessare di offrire la loro opera utile a diminuire o rendere meno cruenti i combattimenti (OCC, 1833, 47); ribadisce quindi che reputa imputabili i padrini se abbiano cooperato alla provocazione o all'accettazione della sfida, ma non quando hanno svolto unicamente il loro ruolo di testimoni (RRC, 1833, 471). Va segnalato anche che la pena dell'interdizione dai pubblici uffici compare per la prima volta in un codice (art. 640), dopo la legge napoletana del 1838<sup>69</sup>, e che viene inserita accogliendo un'indicazione del Senato del Piemonte, in quanto può costituire un freno a fare o accettare la sfida, essendo una misura con cui si perdono "que' diritti che più sogliono aversi in pregio da ogni onorata persona" (OSP, 1833, 176-177).

---

appunto nella così detta "prima minuta". In questa gli articoli relativi al duello (613-620) sono collocati nel Libro II, *Dei reati, e della loro punizione*, Titolo II, *Dei reati contro i particolari*, Capo primo, *Dei reati contro le persone*, Sezione VII, *Del duello e della sfida*; in essi chi provoca qualcuno "a combattere con armi di loro natura atte ad uccidere" e chi accetta tale provocazione si rende colpevole di duello (art. 613); il "provocante" il duello anche omicida è punito con la relegazione da dieci a venti anni; il provocato omicida con la stessa pena da tre a dieci (art. 614); le ferite "che vestono il carattere di reato punibile di pena criminale" se causate dal provocante sono punite con la relegazione da tre a dieci anni, e con la stessa pena da uno a dieci anni se causate dal provocato (art. 615); le ferite meno gravi sono invece punibili con il carcere di durata più o meno lunga se causate dal provocante o dal provocato (art. 616); il provocante ferito incorrerà nella stessa pena del feritore provocato, a meno che non meriti una pena maggiore avendo anch'egli a sua volta ferito l'avversario (art. 617); saranno puniti invece con il confino entrambi i duellanti qualora lo scontro si sia concluso senza conseguenze o qualora il duello non sia stato combattuto per circostanze estranee alla volontà delle parti; con la stessa pena è punita la sfida anche se non accettata (art. 618); chiunque abbia avuto in qualche modo parte nella "provocazione o accettazione del duello" o abbia esternato disprezzo verso chi "avesse tentato di esimersi dal provocarlo od accettarlo", in caso di omicidio o ferite punibili con pena criminale, sarà condannato alla relegazione da uno a dieci anni; in tutti gli altri casi per costoro la pena sarà il carcere non superiore ad un anno (art. 619); infine, sono punibili anche quei duellanti che decidono di combattere "fuori dai Regi Stati, purché in essi sia seguito trattato" (art. 620).

69 Sulla legge del 1838 si veda *supra* n. 34.

Del progetto parzialmente modificato viene fatta un'ulteriore redazione (Progetto, 1839)<sup>70</sup> che è inviata all'esame del Consiglio di Stato a cui il Guardasigilli Barbaroux spiega le scelte adottate dalla commissione<sup>71</sup>. Il Consiglio di Stato si limita ad apportare delle modifiche marginali rispetto al testo della "seconda minuta" riguardanti soprattutto la durata delle pene, che rimangono le stesse proposte dalla commissione, e ad aggiungere un ulteriore articolo in cui è disposto che "qualunque militare o altro individuo appartenente alla pubblica forza che s'imbattersse in persone che si accingessero a combattere o che già combattessero, dovrà intimare loro a nome del Re di deporre le armi e di separarsi"; in caso di disobbedienza a tali ordini le pene per i duellanti devono essere aumentate di un grado, "senza però eccedere il maximum della relegazione (Processi, 3 giugno 1839)<sup>72</sup>. Durante la discussione vengono sollevate alcune questioni di carattere generale. Un consigliere sostiene che inserire nel codice penale disposizioni speciali sul duello "ha per tanta conseguenza di ammettere e in certo qual modo di favorire questa sociale aberrazione, e conduce a credere che il legislatore voglia bensì punire il duello, ma non reciderne le radici" e che i casi specifici che il Legislatore prevede, conterrebbero "gravi eccezioni" alle disposizioni relative agli omicidi e alle ferite; "le pene si troverebbero poi misurate sui risultamenti del duello, e non sulle intenzioni dei duellanti; e si verrebbero a sanzionare implicitamente le regole e le condizioni che l'uso ha stabilite per il duello"; propone quindi di inserire nel codice due soli articoli, con cui venga data la definizione del duello e si disponga esplicitamente che gli omicidi e le ferite in duello sono puniti con le pene previste per gli omicidi e le ferite commesse con premeditazione (Processi, 1° giugno 1839). Un altro consigliere interviene invece sulla questione della punibilità dei padrini, richiesta dai Senati di Genova e Savoia e respinta dalla commissione<sup>73</sup>, appoggiando la scelta di quest'ultima in quanto "è meglio che vi siano testimoni presenti, sia perché molte volte questi lo impediscono, sia per evitare succedano soprusi, o si ferisca a tradimento" (Processi, 1° giugno 1839). Al termine della discussione sulle disposizioni relative al duello, il marchese di Balestrino, dopo averlo definito un "barbaro retaggio che ebbero le italiane contrade dai Goti e dai Scandinavi nel sesto secolo, e fin allora ignoto alle nazioni più grandi quali furono li Greci e li Romani" e sempre ostacolato dai Savoia, esprime

70 Si tratta della così detta "minuta seconda".

71 "... L'imputabilità di questo reato si presentava in vari aspetti, secondo che trattasi di sfidante, o di sfidato, di provocante l'altercazione o di provocato, di omicidio commesso nel duello, o di ferita, o di semplice duello senza che fosse avvenuta morte, o ferita, e per ultimo sola disfida. Tutte queste distinzioni formano la base della graduazione delle pene. Domina però un principio nella distribuzione di queste pene, ed è quello di farle gravitare col giusto suo rigore sull'autore della disfida, e sul provocatore. Parve essere questo il migliore mezzo di prevenire il duello ..." (Lettera, 1839, 99).

72 Art. 649 bis (Processi, 1839) corrispondente all'art. 641 del testo definitivo (Codice, 1839).

73 Vedi *supra*, p. 14.

la propria perplessità sull'efficacia delle misure adottate, in quanto "attaccando questo nemico della società con mezzi violenti sì, ma dal lato in cui è presso che inespugnabile non otteniamo il desiderato intento, quando invece si potrebbe conseguire attaccandolo con mezzi anche meno robusti, ma dalla sua più debole"; egli crede quindi più conveniente punire il duellante "nell'amor proprio, e nei suoi maggiori interessi" come la perdita o sospensione dell'impiego, salvo comminare le pene ordinarie previste per l'omicidio e le ferite in caso il duello si concluda in uno di questi modi (Processi, 3 giugno 1839).

Nel codice del 1859 (Codice penale, 1859), pubblicato dal ministro Rattazzi in virtù dei pieni poteri conferitigli in occasione della guerra contro l'Austria, in ordine al duello<sup>74</sup> risulta una ancor minore severità nelle pene, che consistono esclusivamente nel carcere<sup>75</sup>, che può però essere commutato nel confino<sup>76</sup>; si riscontra un'importante differenza nella definizione del reato di duello, che si ritiene commesso solo qualora i duellanti facciano uso delle armi (art. 588) e non, come prevedeva il codice precedente, con il solo fatto di essersi presentati nel luogo stabilito; i padrini sono qui trattati come complici nel solo caso abbiano istigato al duello (art. 593), mentre manca qualsiasi disposizione diretta a punire coloro che mostrano disprezzo nei confronti di chi si rifiuta di sfidare o accettare la sfida; infine non sono previste l'interdizione dai pubblici uffici e la sospensione dall'esercizio di questi. Questo trattamento riservato al duello verrà poi da molti ritenuto eccessivamente mite e tollerante ed anzi alcuni non mancheranno di indicarlo fra le cause dell'aumento del numero dei reati commessi<sup>77</sup>.

74 Titolo X, *Dei reati contro le persone e la proprietà*, Capo I, *Dei reati contro le persone* (artt. 588-595).

75 La pena del carcere era prevista per l'omicidio, per le ferite e per il duello combattuto anche se risoltosi senza conseguenze (art. 589).

76 Tale commutazione poteva avvenire in tutti i casi previsti nell'articolo qui sopra riassunto secondo le circostanze (art. 590).

77 Pietro Ellero ritiene insufficienti le misure previste dal codice del 1859 e definisce "illusorie" le pene del confino e della multa, che non avrebbero il valore di pene criminali per gli agiati ("come sono ordinariamente i duellatori"); propone, invece, pene detentive di durata compresa tra il minimo di un anno e il massimo di dieci a seconda delle circostanze; infine propugna l'interdizione "dei pubblici maestrali, dei diritti politici, della patria podestà e della tutela, le destituzioni, perdite e incapacità relative, il divieto d'insegnare, di portare armi, eccetera" (Ellero, 1874, 219-220). La commissione di revisione del progetto del 1868 sosteneva in proposito: "... Il Codice del 1859 ha seguito la fiacchezza del belga, quasi temendo meno il reato, che la punizione dei colpevoli. E la mitezza delle pene fece sì che anche la pubblica potestà si credesse autorizzata a supporre, che fossero scritte nel Codice piuttosto per pudore della legge, che per fine di severa ed efficace repressione ...". Ambrosoli nella sua relazione al progetto del 1870 aggiungeva: "... Quanto al duello in se stesso, poi, il progetto, pur ammettendo, come si è detto, un sistema d'attenuazione, si tenne però ben lontano dalla inconsulta benignità, o piuttosto rilassatezza del Codice sardo ... Quali conseguenze abbia prodotto questa debolezza della legge, ognuno lo sa; e se ne convincerà ancor più considerando che nel Veneto, dove vige il Codice austriaco che punisce il duello severamente e persino (in caso di

Come si vede quindi, così come per altri temi talora di rilievo certo maggiore, anche da questo punto di vista le soluzioni adottate nei diversi stati preunitari sono diverse e in particolare pure quelle dei due codici che restano in vigore dopo l'Unità, quello toscano e quello sardo piemontese del 1859, esteso poi anche all'Italia centro-settentrionale e a quella meridionale con modifiche che non riguardano però questo punto.

#### 4. La lunga marcia verso il codice unitario

La seconda metà dell'Ottocento è un periodo particolarmente felice e fecondo per la penalistica italiana; mentre comincia anche a manifestarsi una crescente attenzione da parte dei giuristi per discipline quali la statistica, l'antropologia, la sociologia, la medicina legale, la necessità di dare al nuovo Regno un codice penale unitario produce infatti un notevole sviluppo degli studi nel settore e contribuisce non poco a sprovvincializzare l'elaborazione dottrinale, sino ad allora abbastanza asfittica, chiusa nei limitati orizzonti degli stati regionali, condizionata da sistemi politici autoritari. Nonostante ciò e nonostante emerga sempre più nettamente la centralità del problema penale (Sbriccoli, 1990, 152-154 e 1998, 492-494) occorre un trentennio per giungere all'unificazione legislativa nel campo del diritto penale, in conseguenza delle vicende belliche e parlamentari, ma anche della gravità dei problemi scientifici e politici da risolvere, primo fra tutti quello della pena capitale, che costituisce lo scoglio su cui per almeno un ventennio si infrangono i tentativi di giungere ad un nuovo codice penale unitario (Da Passano, 1992; Sbriccoli 1987, 1990, 1998).

In questo quadro anche la questione del trattamento penale del duello continua ad essere discussa ed anzi i numerosi progetti che si susseguono nel trentennio di preparazione (Crivellari, 1894, 107-111 e 1890-1898, I, Introd.; Guidi, 1901, 789-798; Manzini, 1897-1902, 503-512; Pessina, 1906, 685-707, 733-736; Da Passano, 1992, 365-384) offrono spesso soluzioni diverse su vari punti, che riflettono le divergenze dottrinali in proposito.

I temi oggetto di discussione sono numerosi. Anzitutto va sottolineata una generalizzata accettazione del principio che il duello costituisce un reato e va sanzionato

---

omicidio) col carcere duro da dieci a venti anni, il duello è un caso estremamente raro ed eccezionale, mentre nel resto del regno è purtroppo assai frequente ...". E ancora Zanardelli nella relazione al suo primo progetto sosteneva che esso "... abbandona il sistema d'improvvida mitezza a cui è informato il Codice penale del 1859 (...), che non fu forse l'ultima causa dell'aumentata frequenza di siffatti reati ..." e in quella al secondo aggiungeva che "... il codice del 1859 vigente nella maggior parte d'Italia, è giustamente accusato da molti di comminare pene di tanta mitezza che è facile scambiarla per una derisione, sicché a tale rilassatezza di pene in confronto di quelle stabilite ne' codici anteriormente vigenti negli Stati italiani si volle da taluni attribuire l'aumento del numero dei duelli avvenuti nel nostro paese dopo il 1859 ..." (Crivellari, 1884, 117, 125, 201; Relazione, 1877, 143).

penalmente, anche se poi il ventaglio delle posizioni è molto articolato. Assolutamente minoritaria (e scartata espressamente da Ambrosoli e Tolomei nel 1868<sup>78</sup>) è la tesi secondo cui uccisioni e ferimenti in duello costituiscono dei reati gravissimi, che vanno fatti rientrare nelle previsioni normative generali su tali crimini, sostenuta soltanto dai senatori Sinco nel 1875<sup>79</sup> e Deodati (d'accordo con Bargoni) nel 1888<sup>80</sup>, sia pure lasciando "un margine grandissimo alle Corti d'assise nel valutare le circostanze attenuanti"; e così del pari quella secondo cui il duello non costituisce in realtà un reato, sostenuta dal senatore Pierantoni nel 1888<sup>81</sup>. Ambrosoli e Tolomei nel 1868 ritengono invece che il duello vada valutato come "una modificazione in senso di minor gravità dei casi di omicidio e di lesione", in quanto "ha il carattere di una transazione tra il perdono, che non può sempre pretendersi, e la vendetta comune, che riescirebbe anche più selvaggia e contraria alla civiltà" ed è "quasi una valvola di sicurezza a sfogo di passioni che potrebbero cercare più truci soddisfazioni, eternando le cause d'odio e di risentimento" (Crivellari, 1884, 112-114).

78 "... Anzitutto a nome della Sotto-commissione, riferisce il cav. Ambrosoli, che essa non accolse il suggerimento da taluno posto innanzi di non contemplare il duello come reato speciale, quasi che bastino le disposizioni ordinarie sull'omicidio e la lesione. Non può disconoscersi infatti che collo esporre la propria vita in regolare combattimento, antecedentemente convenuto, scompaiono i caratteri dell'omicidio e della lesione; sicché se si tace del duello, può avvenire, come avvenne in Francia, che gli omicidi ed i ferimenti commessi in duello vadano impuniti, sia come fatti comuni perché non ne hanno i caratteri, sia come conseguenze del duello pel silenzio della legge...": Crivellari, 1884, 112.

79 "... Per me, il duello spinto all'omicidio è la cosa la più inumana, la più iniqua, la più turpe che si possa concepire ... quando dal duello nasce la morte, per me è un reato dei più gravi ... se io dovessi far la legge, non vorrei che fosse il duello nominato nel Codice penale. Per me il duello è sempre un tentativo di omicidio, e le lesioni che da esso provengono sono tutte contemplate negli altri capi dei reati contro le persone...": Crivellari, 1884, 172.

80 "... mi sento il coraggio di domandare che nel Codice penale italiano, ed in quest'anno 1888, non figurì più il capitolo del duello ... il miglior partito è quello di cancellare addirittura il titolo del duello dal Codice penale, e quindi ricondurre le ferite e le uccisioni che avvengono in duello sotto il regime del diritto comune...": APS 1888, 2323, 13 nov.

81 "... Io non avrei difficoltà di votare un Codice che non dichiarò delitto il duello, neppure se ne fosse avvenuto omicidio, purché lealmente pugnato. Il sentimento dell'onore, come il coraggio delle opinioni dev'essere rafforzato in Italia. Il punto d'onore è ciò che vi ha di più intimo e di più profondo nella personalità umana. Per me l'uomo non esiste più moralmente, quando patisce offesa all'onore; la sua individualità si può dire distrutta. Egli ha più che il diritto, ha il dovere di respingere ogni attacco alla sua personalità. E poi conosco per esperienza quel che può dare la giustizia nostra. (Sensazioni) ... Quando vi è il consenso, protetto dal giudizio di uomini d'onore, l'attacco simultaneo e l'evento ignoto tolgono il dolo e il danno, i due elementi del reato, perché volenti non fit iniuria ... Il regolamento di disciplina ed il Codice militare possono punire i soli ferimenti o le sole morti occasionate da duelli non sottoposti ai giuri d'onore. Il Codice comune può reprimere il solo duello proditorio e sostituire alla pena della detenzione buone indennità pecuniarie per quei casi rarissimi e singolari, in cui l'esito incerto del duello potrà togliere il braccio a qualche persona o la vita a chi debba dare assistenza ai suoi. Ma tale rifazione è più da cercare con l'azione civile che con la penale...": APS, 1888, 2251-2252, 10 nov. I due interventi di Pierantoni al Senato vengono poi pubblicati anche come opuscolo (Pierantoni, 1888).

In genere prevale però la tendenza a considerare il duello (e soprattutto le sue eventuali conseguenze) un reato a sé, un reato *sui generis*, come scrive espressamente Zanardelli nel 1887<sup>82</sup>, ma le posizioni si diversificano quando si tratta di valutarne la gravità (e quindi il trattamento penale da riservargli): alcuni lo considerano "un rimasuglio di barbarie" (De Foresta nel 1868: Crivellari, 1884, 113), un'"istituzione contraria al sentimento nazionale, alla ragione, alla civiltà dei tempi ... una piaga cancrenosa, fatale alla tranquillità delle famiglie e all'ordine sociale" (Chiesi nel 1875: Crivellari, 1884, 136) e quindi un reato molto grave per il quale vanno comminate pene severe; altri, e sono la maggioranza, tendono invece a comminare per il duello pene equilibrate, ma soprattutto non eccessive<sup>83</sup>, anche per impedire che nella pratica si vada poi ad una sostanziale impunità<sup>84</sup> - in quanto lo considerano un reato particolare, "uno strano anacronismo"<sup>85</sup>, ineliminabile, talora

82 "... Se queste ragioni [quelle addotte per chiedere la non punibilità del duello] non possono né giuridicamente né moralmente, condurre a sì assoluta conseguenza, rendono però manifesta la sconfinata diversità che avvi fra il duellante leale e il volgare malfattore; diversità, del resto la quale può dirsi radicata nella coscienza universale. Ed anche considerato giuridicamente il fatto, è chiaro che la reciprocità del consenso, la parità delle armi, le regole del combattimento attenuano di gran lunga la gravità penale delle ferite e degli omicidii avvenuti in duello, mentre d'altra parte in esso l'intenzione dei contendenti non è sempre quella di uccidere o di ferire, ma di dar prova di coraggio, di esporsi ad un cimento di vicendevole pericolo e di incerto risultato. Perciò il duello, come già vedemmo averne dato l'esempio quasi tutte le legislazioni, dev'essere trattato quale un reato *sui generis* e represso con disposizioni speciali ...": Relazione, 1887, 142.

83 Scrive ad esempio Vigliani nella relazione al suo progetto del 1874: "... Vi sono infine coloro che vedono nel duello un doppio attentato all'autorità della legge ed all'integrità personale, ma attenuato sotto questa seconda figura, dal consenso delle parti interessate; perciò riconoscono la necessità di punire e vedono nel tempo stesso la ragione di reprimere lo speciale reato con pene di rigore temperato a fronte di quelle stabilite per gli omicidii o ferimenti comuni. Questa ultima opinione è quella che è prevalsa nella nostra legislazione e che vedesi adottata nel progetto colla introduzione di più efficaci garanzie: e conviene pure riconoscere che essa è preferibile ai sistemi improvvidi dell'eccessivo rigore e della impunità ... Si sono studiosamente evitati i due estremi del rigore eccessivo e dell'indulgenza soverchia che quasi rasenta la tolleranza ..." (Crivellari, 1884, 127-128).

84 Si veda ad esempio il verbale della seduta del 14 gennaio 1870 della commissione incaricata dal ministro Pironti dell'esame del progetto del 1868 e dei pareri della magistratura (Borsani, Costa, Martinelli, Ambrosoli, Criscuolo): "... non è men vero che la giusta punizione di un reato deve tenersi lontana ugualmente dall'esagerazione e dalla debolezza. L'esagerazione delle pene è feconda di facili assoluzioni, massime nel giudizio per giurati, ed in un argomento nel quale alla coscienza pubblica ripugna di equiparare a volgari assassini coloro, che spinti da un sentimento di onore offeso, mirano a restaurarlo venendo lealmente a conflitto in presenza di padrini, incaricati di vegliare all'esecuzione dei patti prestabiliti. La legge, è vero, ha pure una missione educativa: ma l'opera sua, per essere efficace, deve agli abusi opporre una resistenza non maggiore di quella che è strettamente necessaria per ottenere effetti migliori ..." (Crivellari, 1884, 116).

85 "... cambiando veste e sembianza, si trasforma col mutare dei costumi e passa illeso a traverso sei secoli, fra gli osanna e gli anatemi delle moltitudini, sempre ringiovanito, sempre vigoroso ...": la definizione è di Borsani, relatore della commissione del Senato per l'esame del progetto Vigliani nel 1875 (Crivellari, 1884, 131).



*Un duello alla pistola (Gelli, Manuale del duellante, Milano 1894).*

necessario (in particolare per i militari) e addirittura giustificabile, sotto diversi punti di vista: per alcuni evita che ci siano "altri delitti, più infami, più atroci, più crudeli e che deformeranno il carattere morale della nazione"<sup>86</sup>, affermazione che non manca di trovare risposte anche ironiche<sup>87</sup>; per altri ci sono offese contro cui non si può trovare adeguata tutela, sia per la loro natura, sia per le carenze legislative in materia<sup>88</sup>, anche

86 "... se si crede che togliendo interamente il duello si otterrà un guadagno, io sono d'opinione invece che si tornerà al sicario, al tradimento, agli attacchi proditorii, al coltello, a meno che non si posseda un mezzo per estinguere nella natura umana lo spirito di vendetta ... il duello è minor male di quello che sia la vendetta esercitata in questo modo ... Le nazioni che avevano il duello sono state le più grandi e le più forti; e quelle del coltello, del veleno e del sicario sono state le conquistate, le schiave. E ciò perché? Perché il duello si fonda sul sentimento della dignità, sul coraggio, sulle forti convinzioni; e la vendetta secreta, che ne prende il posto, include la prodizione, la viltà, la codardia. Se per molti secoli non abbiamo avuto il duello, dai barbari abbiamo avuto però la servitù, la schiavitù, la tirannide; e se ora da pochi anni abbiamo avuto in gran voga il duello, sono i primi anni della nostra rigenerazione, della nostra emancipazione, della nostra libertà ...": intervento di Pantaleoni al Senato nella discussione sul progetto Vigliani il 16 aprile 1875 (Crivellari, 1884, 143-144). Anche il senatore Vitelleschi nella discussione sul secondo progetto Zanardelli esprime la stessa convinzione: "... il duello è un minor male ... io non sarei punto meravigliato che senza essere divenuti tutti cavalieri della Tavola Rotonda, al giorno d'oggi più d'una vendetta sia esercitata sul campo dell'onore che forse in altri tempi avrebbe avuto ricorso a mezzi assai più spediti, ma infinitamente meno morali. Io credo che una legge troppo severa sul duello sia ancora improvvida, perché dovrete convenire, o signori, che è preferibile un duellista ad un assassino ..." (APS, 1888, 2205, 9 nov.). Analoga è anche la tesi sostenuta da Paulo Fambri: "... Ora fate un po' che cotesta abominata soluzione che è il duello non esistesse, le suscettibilità esisterebbero dei pari, non è vero? Ebbene su tremila rancori insoddisfatti, non ammetterete che il sesto prorompa? Le sono cinquecento risse. Non basta. Le risse si tirano come le ciliegie. Una rissa, si sa, non è se non il principio di una serie d'altre tra i due avversari, non che spessissime volte tra gli aderenti per parentela, amicizia, interessi, ecc., con ciascuno dei due contendenti ..." (Fambri, 1869, 13-14).

87 Osserva in proposito Canonico: "... o si tratta di persone oneste, colte, civili, e queste si batteranno in duello, e magari si ammazzeranno con tutte le regole della cavalleria, ma certamente non sarebbero quelle che pagherebbero un sicario per soddisfare le loro vendette. Se poi si tratta di persone malvagie ed abbiette, io credo, onorevole Vitelleschi, che qualora alcuna di queste persone volesse dare sfogo ad un risentimento verso di lei (risentimento, il quale ciascuno di noi, che la stimiamo, sa che non potrebbe essere se non ingiusto) non le manderebbe certo due secondi, ma lo aspetterebbe allo svoltar d'una via o dietro una siepe, per cacciarle un pugnale od una palla nel dorso. Anche la prostituzione apre, fino ad un certo punto, una valvola di sicurezza per l'onore e per la pace delle famiglie. Ma ciò non toglie che la prostituzione sia una cosa eminentemente immorale o che, sebbene essa non presenti gli estremi di un reato, pur tuttavia il Governo debba occuparsene in via amministrativa per limitarla al possibile e renderne meno perniciosi gli effetti ..." (APS, 1888, 2423-2424, 17 nov.).

88 L'argomento è uno dei più ricorrenti: si vedano ad es. la relazione di Ambrosoli e Tolomei (1868): "... non si può disconoscere che una adeguata riparazione delle ingiurie non può darsi dalle leggi, né è forse attuabile per mezzo dei processi, sia per la inevitabile lentezza, sia per la prova della verità, ecc. ..."; il discorso di Pantaleoni in Senato (1875): "... quale riparazione vi dà la legge quando porterete in Tribunale l'accusa di aver ricevuto uno schiaffo? In qual modo vi diminuirà il danno, il disonore ricevuto? Per primo effetto l'accusa non fa che propalare al pubblico intiero l'accusa ricevuta ... vi sono dei reati che la legge stessa ha chiamati scusabili. Quando un povero padre di famiglia si trova, per opera di un seduttore, non solo nella condizione di essere ferito negli affetti i più teneri del cuore, ma colpito in tutto quello che vi ha di più sacro al mondo, nell'onore stesso, nell'onore della sua prole e

se non tutti concordano su ciò<sup>89</sup>; per altri infine sarebbe addirittura un mezzo per rafforzare lo spirito nazionale e mantenere i giovani militarmente pronti alle evenienze<sup>90</sup>.

Un altro problema a cui vengono date soluzioni diverse, come del resto sono divergenti in proposito le opinioni della dottrina, è quello della collocazione sistematica del duello all'interno del codice penale. Accolto pressoché generalmente il

della sua famiglia, dove andrà egli per ottenere una riparazione? Al Tribunale? Ma egli disonora se stesso e la sua famiglia rivelando atti e fatti che l'opinione pubblica gli mette a disonore. Quale riparazione gli può dare la legge in questo caso? Nessuna ..."; l'intervento di Oliva in seno alla commissione Mancini (1877): "... Conviene altresì osservare che non tutte le questioni che danno luogo al duello sono di tal natura da poter essere portate e risolte innanzi ai tribunali ..."; gli interventi di Massarani e Pierantoni in Senato (1888): "... quando mai potrà l'offeso rassegnarsi a chieder ragione a que' tribunali, dove egli patisce peggior ludibrio dell'offensore? ..."; "... il maggior numero dei duelli avviene per la imperfezione delle leggi e della giustizia disadatte a dare riparazione all'onore ... spessissimo i duelli sono eccitati da cause, che non potrebbero dare materia ad una denunzia o ad una condanna (...). In tali casi il duello è la sanzione, per quanto incerta, del galateo (*Bene*) ... Colui che per errore o per necessità si rivolge al tribunale deve percorrere due o tre gradi, si sentirà assalito dagli avvocati, che spesso usano quell'eloquenza che Appio chiamò *canina*. Per lui la difesa si converte in nuove maggiori offese, ovvero nella diffamazione moltiplicata per mille ... Chi tra voi, onorevoli signori della Commissione, suppone che lo stato giuridico della nostra legislazione sia così pieno, tal che sia vera la regola: "ad ogni torto la sua riparazione"? ..." (Crivellari, 1884, 113, 142-143, 189; APS, 1888, 2188, 2249-2250, 8 e 10 nov.).

89 Ad es. nella relazione al suo secondo progetto Zanardelli, pur ammettendo che "... il duello purtroppo s'impone per l'impotenza stessa della legge, essendovi offese all'onore per le quali mercé le sanzioni penali non si possono ottenere che riparazioni inadeguate, incomplete, talvolta derisorie, di guisa che il ricorso ai tribunali è sovente un rimedio peggiore del male ...", sostiene poi che "... se la legge fosse impotente verso alcune offese all'onore, converrebbe chiederne la riforma, assicurare a tali offese una adeguata repressione, sulla quale via il presente Progetto di codice si è posto, (...) ma non si potrebbe dedurre la conseguenza che per le inadeguate sanzioni di legge contro determinate offese l'individuo debba porsi al di sopra della società e supplire al diritto con la forza, la quale, invece che riparare l'oltraggio, assai sovente lo aggrava, invece che punir l'offensore, gli arreca nuova soddisfazione e nuovo trionfo ..."; e a sua volta il relatore Canonico, nella sua replica in Senato, afferma: "... Si dice: ma se l'offeso ricorre ai tribunali, cresce il ludibrio; vi sono offese di cui i tribunali non si occupano. Io rispondo: se vi sono offese di cui i tribunali non si occupano, lo spreto alla pubblica giustizia in chi si batte in duello esiste ugualmente; poiché chi si batte per tali offese vuol definire colle armi una controversia che le leggi dello Stato riconoscono non essere meritevole di riguardo, perché o troppo lieve, o fors'anco immaginario, ne è il motivo. Se poi l'offesa è reale e degna di riguardo, provvedono le leggi, i tribunali. Si è già aumentata, in questo progetto, la pena della diffamazione; la si aumenti ancora, se occorre; ma non si lasci sostituire la guerra privata al pubblico giudizio ..." (Relazione, 1877, 137-138; APS, 1888, 2423, 17 nov.).

90 Nel 1888 il senatore Pierantoni afferma: "... Se volete una gioventù italiana e una nazione forte che sappia combattere e vincere, non accettate su questo obbietto un Codice, che non va alla pari colle nuove condizioni della educazione militare ... noi viviamo in tale disordine politico internazionale, per cui una pace continuamente armata non sa nulla decidere; quale meraviglia se nella movenza delle pubbliche passioni e per quell'impeto primo della nostra razza, se per tanta compressione dello spirito militare, che da un giorno all'altro potrebbe trovare il suo sfogo alle frontiere, non sia rara la cronaca di poco sanguinati duelli? ..." (APS, 1888, p. 2252, 10 nov.).

principio che esso costituisca un reato speciale, si tratta infatti di stabilire dove collocarlo più opportunamente, poiché quasi tutti convengono, come scrive Vigliani nella relazione al suo progetto, che si tratti di "un doppio attentato all'autorità della legge ed all'integrità personale, ma attenuata sotto questa seconda figura, dal consenso delle parti interessate" (Crivellari, 1884, 127), a cui altri aggiungono un terzo aspetto, vedendovi anche "un attentato alla tranquillità pubblica, un disprezzo della legge, una protesta contro l'organizzazione sociale"<sup>91</sup>. Tuttavia, per tutta la prima fase della progettazione del nuovo codice penale unitario, il duello viene sempre compreso fra i reati contro la vita e l'integrità personale; soltanto nel 1877, nella discussione in seno alla commissione Mancini, Canonico, con cui concordano Tolomei, Nocito e Brusa, solleva il dubbio se non "debba invece più logicamente collocarsi fra i reati contro l'amministrazione della giustizia", poiché "l'essenza criminosa del duello non risiede propriamente negli effetti che esso può produrre, sibbene nel fatto stesso del battersi per sostituire la sorte delle armi al giudizio del magistrato e la violenza privata alla pubblica forza", ma prevale l'opinione di Casorati secondo cui "l'obiettivo principale del duello non è l'offesa all'amministrazione della giustizia, bensì la violenza contro la persona. La surrogazione della vendetta privata alle vie legali non è che una conseguenza mediata" (Crivellari, 1884, 189-190). È solo nel progetto Savelli del 1884 che il duello viene posto fra i delitti contro l'amministrazione e l'autorità pubblica, perché il carattere prevalente del reato in relazione al diritto aggredito "è quello di disconoscere la pubblica autorità, di surrogarsi alla medesima, in una parola di farsi ragione da sé, laddove o non è offesa o la legge impone di rivolgersi alle autorità per ottenerne riparazione. Il duello non è che la *vis privata* la quale si sostituisce alla pubblica potestà e ne usurpa l'ufficio" (Crivellari, 1884, 205). Pessina a sua volta propone invece di collocarlo (assieme all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni) fra i reati contro l'ordine pubblico e la pubblica tranquillità, perché "lede in special modo e più direttamente il diritto sociale della pubblica tranquillità, gettando in seno del consorzio civile un elemento di perturbazione e quasi di disorganizzazione, che importa alla società di reprimere per poter raggiungere i proprii fini: *constituta respublica vis abesto*" (Crivellari, 1890-1898, VI, 848). Zanardelli infine, che pure nel suo primo progetto del 1883 aveva mantenuto il duello fra i reati contro la persona<sup>92</sup>, modifica la sua precedente

91 Così sostiene in Senato Chiesi (16 aprile 1875), citando il procuratore generale della Cassazione francese Dupin (Crivellari, 1884, 135), che nel 1832 aveva determinato un cambiamento d'indirizzo nella giurisprudenza francese, sostenendo che, nel silenzio della legge, le norme generali sugli omicidi e le ferite andavano applicate anche alle conseguenze dei duelli (Crivellari, 1884, 46-47, 51-52).

92 "... Si è maturamente ponderato se dovesse accogliersi qualcuna di queste proposte, che non mancano di essere appoggiate a serie considerazioni. Quanto alla prima [delitto contro la giustizia], si è osservato che non sempre il duello accade per questioni in cui la giustizia sociale può utilmente intervenire, e che non s'intende come l'espone la vita o la integrità personale di sé e dell'avversario in combattimento equivalga ad un surrogato della giustizia. Quanto alla seconda [delitto contro la

posizione e riprende la soluzione già proposta da Savelli, mettendo il duello fra i delitti contro l'amministrazione della giustizia, "doendosi (...) incriminare per se stesso indipendentemente dalle conseguenze che ne possono derivare" (Relazione, 1887, 107), soluzione approvata anche dalla commissione della Camera incaricata dell'esame del progetto e accolta nel testo definitivo (Crivellari, 1890-1898, VI, 853).

Per quanto riguarda le pene da comminare, viene ripetutamente sollevata la questione se sia opportuno ricorrere in alcuni casi, oltre che a pene restrittive, anche alla multa e alla sospensione o interdizione dai pubblici uffici, su cui si registra una radicale diversità di vedute. Così De Foresta è favorevole al ricorso ad entrambe, ritenendo che "le pene più efficaci per questo delitto sieno quelle che colpiscono nella borsa e nella posizione sociale il delinquente, tanto più che il duello avviene sempre tra persone dell'alta società" e la commissione fa sua tale posizione nel progetto del 1868 (Crivellari, 1884, 113). Due anni dopo invece, come spiega Ambrosoli nella sua relazione, viene conservata la sanzione pecuniaria, "perché il duello avviene sempre tra persone appartenenti a classi facoltose od almeno in condizione di soddisfare una multa", ma viene accolta la tesi della Corte d'appello di Napoli, che l'interdizione dai pubblici uffici va "riservata ai reati degradanti" e "non par giusto applicare una pena che tocca l'onore e la riputazione a coloro, che appunto per un esagerato concetto dell'onore e della loro dignità, si inducono al duello" (Crivellari, 1884, 125)<sup>93</sup>. Nel progetto Vigliani sono invece previste sia la multa sia la sospensione dai pubblici uffici (per il solo provocatore) e ciò dà luogo ad una vivace discussione fra i senatori Pantaleoni<sup>94</sup> e Gallotti<sup>95</sup>, contrari in particolare alla sospen-

---

pubblica tranquillità) poi è agevole rilevare come essa, più che sulla obiettività giuridica, fondata sopra una circostanza che il duello ha comune con quasi tutte le specie di reati, in quanto che può dirsi, generalmente parlando, che non vi sia fatto delittuoso che o non alimenti un pregiudizio sociale o non perturbi la pace pubblica. Ciò posto e dacché una diversa collocazione non avrebbe potuto sfuggire assolutamente a critica, stante la complessività dei diritti che vengono lesi mediante il duello, si è creduto più conveniente di collocare le disposizioni che lo riguardano, nella sede dei reati contro le persone la cui incolumità è più direttamente e frequentemente compromessa da questa specie di reati; e ciò tanto più in vista dell'avvertita circostanza che tutti i progetti precedenti e i Codici penali in vigore presso di noi adottarono lo stesso sistema di classificazione. In altri termini, meglio conservare la classificazione esistente, per quanto non scevra di difetti, che introdurre una nuova, essa pure inevitabilmente difettosa ..." (Crivellari, 1884, 200).

93 La commissione ha ritenuto opportuno accogliere la proposta della Corte d'appello di Napoli, "... perché non sarebbe giusto di punire con l'interdizione dai pubblici uffici, riservata a reati degradanti, un cittadino, che, vittima di un pregiudizio, s'induce ad un fatto, mercé il quale soltanto crede di poter tutelare il proprio onore e la propria dignità ..." (Crivellari, 1884, 117).

94 "... il duello non è un fatto disonorevole, e non credo che sia né nelle idee del legislatore né in quella dei componenti il Senato di volerlo dichiarare come fatto disonorante ..." (Crivellari, 1884, 146).

95 "... La pena della sospensione dai pubblici uffici è di una severità straordinaria. Vorrei che si pensasse che Ministri, Ufficiali, e molti uomini che molto giovarono e giovano alla Patria, non lo avrebbero potuto per cinque anni, se questa legge fosse stata messa in vigore molti anni innanzi ..." (Crivellari, 1884, 157).

sione<sup>96</sup>, e il relatore Borsani<sup>97</sup> e il commissario regio Eula<sup>98</sup>, che sostengono invece con successo il progetto, appoggiato anche da Mauri<sup>99</sup>. In seno alla commissione Mancini, incaricata del riesame del progetto approvato dal Senato, la proposta di De Falco di cancellare la sospensione, sostenuta anche da Brusa, ma combattuta da Oliva e Arabia, non viene approvata (Crivellari, 1884, 191)<sup>100</sup>. Nel primo progetto Zanardelli e in quelli di Savelli e Pessina alla sospensione viene sostituita l'interdizione temporanea dai pubblici uffici (Crivellari, 1884, 202, 206), mentre poi Zanardelli la cancella nel suo secondo progetto (soluzione che non subirà al riguardo ulteriori modifiche), perché la ritiene inefficace<sup>101</sup> e perché "è inflitta a coloro ai quali sarebbe pericoloso lasciarne il godimento, perché con fatti intrinsecamente disonesti se ne mostrano indegni; ora il duello non rivela una tale indegnità, non offusca la onoratezza di chi lo commette", così come riduce l'applicazione della multa ritenendo che "per il duello se ne dovesse far uso solo eccezionalmente essendo essa poco confacente ai delitti che non sono mossi da avidità di lucro" (Relazione, 1887, 147-149).

96 Contro la multa intervengono sia Gallotti ("... sente di aristocrazia, di ricchezza (...) per taluni è dannosissima, per altri di pochissima importanza ..."), sia Pescatore che rammenta la sua posizione più generale sulla disegualianza della multa compresa tra due limiti troppo vicini (Crivellari, 1884, 157, 166).


97 "... [Quanto alla multa] la stessa argomentazione si può fare non solamente a proposito del duello, ma per tutti reati a cui la legge applica la multa ... Quanto alla sospensione dai pubblici uffici, confesso che troverei molto fondata l'opposizione se non si fosse provveduto col restringerla al solo duellante che sia provocatore. In un reato come il duello, la sospensione dai pubblici uffici per quello che fu provocato sarebbe una enormezza: ma il provocatore, colui cioè che con modi incivili (perché senza modi incivili non si viene a questi estremi) dà causa al duello, merita di essere attaccato qualche po' nel morale, nel sentimento dell'onore, nel sentimento del decoro personale, e a questo effetto la sospensione dai pubblici uffici riesce molto opportuna ..." (Crivellari, 1884, 161-162).

98 "... l'argomento fondato su che la pena pecuniaria non sia eguale per tutti (...) prova troppo, imperocché, se reggesse, converrebbe toglierla affatto dal Codice ... Trattasi di un reato che si commette per un così detto punto d'onore; quindi la pena più propria ed adatta che si possa applicare è quella che colpisce il duellante precisamente là dove ha mancato: la sospensione dai pubblici uffici diventa in questo caso la pena del *taglione* ..." (Crivellari, 1884, 164-165).

99 "... mi sembra ancora che la sanzione (...) sia di quelle che devono tenersi più acconce al caso ... mi sembra che la sospensione dall'esercizio dei diritti civili e quindi dai pubblici uffici per tal fatta di persone debba riuscire una punizione assai grave e tale da renderle meno proclivi a lasciarsi trascinare in balia di quelle passioni impetuose e sbrigliate, onde, e non già dalla difesa dell'onore, hanno per solito origine i duelli ..." (Crivellari, 1884, 149-150).

100 A proposito invece della multa c'è da segnalare l'osservazione del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Campobasso, il quale ritiene che "la pena dovrebbe essere della carcere, perché i ricchi debbono stare alla pari dei poveri; ed il duello che è reato dei bravi, e danarosi, sarebbe privilegiato per costoro che si burlano della legge sol perché possono pagare la multa" (Crivellari, 1884, 196).

101 "... quando si pensa che anche in passato indarno si ricorse a tali mezzi, indarno per reprimere il duello si tolsero ai nobili i privilegi politici, si affissero i loro nomi ai patiboli, si privarono le famiglie della nobiltà, facendone infrangere dal carnefice gli stemmi, si è indotti a mettere in dubbio che così poderosa sia la loro efficacia; tanto più che queste pene, facendo violenza al sentimento pubblico, potrebbero, esse pure, riuscire causa di assoluzione ..." (Relazione, 1887, 147).



*Esperto di duello Jacopo Gelli (J. Gelli, Bibliografia generale della scherma, Firenze 1890).*

Un'altra questione più volte affrontata è quella della punibilità anche della semplice sfida, della sua accettazione e dello scontro senza conseguenze. Nel progetto del 1868 viene accolta la posizione favorevole di De Foresta (Crivellari, 1884, 113-115) e la commissione di revisione nel 1870 introduce ulteriori articolazioni nella gravità delle pene comminate, seguendo l'opinione della Corte d'appello di Napoli (Crivellari, 1884, 117, 120-121). La stessa via è seguita dal progetto di Vigliani del 1875, in cui "le pene vengono sancite per tutti gli atti preparatori e di esecuzione, e sono ragguagliate, nel caso di seguito certame, alle conseguenze che ne sono derivate" (Crivellari, 1884, 128); nella discussione, mentre Chiesi vorrebbe un aggravamento della pena prevista, Pantaleoni preferirebbe che non ci fosse pena se poi le parti rinunciano al duello, ma ottiene soltanto che i portatori della sfida siano esentati dalla pena se si sono adoperati per impedire il duello (Crivellari, 1884, 138-139, 155-156, 178-181). La commissione Mancini introduce un inasprimento di pene per la sola sfida, ma anche un'ulteriore articolazione delle stesse (Crivellari, 1884-189, VI, 191), il primo progetto di Zanardelli, così come quello di Savelli e infine il secondo progetto Zanardelli<sup>102</sup> non innovano al riguardo (Crivellari, 1884, 200-202, 206; Crivellari, 1890-1898, VI, 799), nonostante che la commissione della Camera, al contrario di quella del Senato<sup>103</sup>, abbia approvato con sette voti su tredici un emendamento repressivo dell'articolo che considera la sfida come reato<sup>104</sup>.

102 "... dovendosi il duello incriminare per se stesso indipendentemente dalle conseguenze che ne possono derivare, la legge lo colpisce con pene adeguate fino dal suo primo momento, che consiste nella sfida. Lo sfidante infatti è il motore del pericoloso combattimento, la sfida essendo l'atto essenziale d'istigazione al delitto, sicché per questo aspetto, ove anche inascoltata, dev'essere punita. A maggior ragione il duello dev'essere colpito nel momento consecutivo, che è quello del combattimento sul terreno, mediante uso delle armi, ancorché non ne segua alcuna lesione ..." (Relazione, 1887, 147-148).

103 "... riconosciuto che l'essenza del delitto sta nella sostituzione della forza privata all'autorità pubblica, dal momento che questa volontà è manifestata all'avversario, l'offesa al diritto è cominciata, e l'atto, come primo atto d'esecuzione, comincia ad essere punibile, non avendo mancato di produrre effetti ulteriori se non per un fatto indipendente dalla volontà dello sfidatore, cioè per la mancata accettazione della sfida da parte dello sfidato. Ammessa l'impunità dello sfidatore quando la sfida non è accettata, si esaurisce nella sua radice la repressione del duello ..." (Relazione della commissione speciale, 1888, 146-147).

104 "... E' utile punire il duello per evitarlo o diminuirne la frequenza, ma non è giustificata la punizione della semplice sfida, la quale non può considerarsi come un tentativo, ma come un semplice atto preparatorio, non punibile, quando, non essendo seguito da ulteriori atti, bisogna presumere che vi sia stata la desistenza ... Del resto, nella maggior parte dei casi, la sfida non è un'inelutabile provocazione alle armi. Ad essa segue il giudizio dei secondi, la vertenza può essere deferita ad un *giuri d'onore* e può farsi luogo a componimento. Ostacolando la sfida si stimolerà all'immediata vendetta, poiché vi sono offese cui non provvede, né può provvedere il codice penale ..." (Relazione della commissione, 1888, 202-203). In aula sostiene la stessa tesi Chimiri, mentre Pellegrini, Luporini e Della Rocca intervengono contro la punibilità dei portatori di sfida (Crivellari, 1890-1898, 854-856).



*Esperto di duello Paulo Fambri (J. Gelli, Bibliografia generale della scherma, Firenze 1890).*

Al momento iniziale del duello, l'offesa e la conseguente sfida, si ricollega anche un altro tema che viene affrontato, quello della eventuale differenziazione delle pene da comminare per il provocante e il provocato e per lo sfidante e lo sfidato e di volta in volta vengono proposte soluzioni diverse. Così nel progetto del 1868 viene cancellata la disposizione progettata dalla commissione, che prevedeva l'esclusione del minimo della pena per il duellante che avesse "provocato l'altercazione che diede luogo al duello"<sup>105</sup>; in quello del 1870, a seguito delle osservazioni della Corte d'appello di Napoli, si torna all'esclusione dei minimi per il "duellante che con ingiusta provocazione ha dato luogo al duello" (Crivellari, 1884, 117, 121), mentre in quello lasciato da De Falco non c'è alcuna norma in proposito (Crivellari, 1884, 126-127); Vigliani segue invece un'altra via, prevedendo il massimo della pena per "il provocatore del duello", ma dopo la discussione in Senato, con interventi di Sineo, Eula, Angioletti, Borsani e Pantaleoni, il testo viene modificato prevedendo una diminuzione di un grado e la non applicazione della sospensione dai pubblici uffici per il provocato (Crivellari, 1884, 129, 174-178, 186); la commissione Mancini si limita ad aggiungere la comminazione di una multa senza detenzione per la sola sfida da parte del provocato e di una multa per il provocatore che accetti la sfida "ancorché il duello non sia avvenuto" (Crivellari, 1884, 194)<sup>106</sup>, il primo progetto Zanardelli mantiene queste disposizioni per la sfida, ma articola maggiormente la modulazione delle pene in caso di duello avvenuto (esclusione dell'interdizione dai pubblici uffici e diminuzione di un grado per il provocato, di due se è anche sfidato) (Crivellari, 1884, 202); Savelli a sua volta esenta da pena il provocato in caso di duello senza conseguenze e cancella l'ulteriore diminuzione di pena per il provocato sfidato (Crivellari, 1884, 205-206). Infine Zanardelli nel secondo progetto riprende le norme proposte nel primo<sup>107</sup>, ma il suo testo viene poi modificato in sede di commissione di revisione, dove si sviluppa in proposito un'ampia discussione (Crivellari, 1890-1898, VI, 859-864): come spiega lo stesso ministro nella relazione finale al re, viene

105 "... la provocazione, causa della sfida, si riscontrerebbe in ogni caso di sfida per modo che riescirebbe un'aggravante necessaria sempre laddove se ne è tenuto conto col pareggiare nella pena lo sfidato che si presenta al combattimento, o che ferisce od uccide, allo sfidante che pur fu quello da cui partì la provocazione diretta a duello. Del resto la influenza che la offesa prima possa avere sull'animo dei duellanti, può calcolarsi nei limiti della latitudine della pena ..." (Crivellari, 1884, 112-115).

106 Su questi temi intervengono anche nei loro pareri sul progetto anche alcune Corti d'appello (Ancona, Firenze, Venezia), la Facoltà di giurisprudenza di Siena, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati dell'Aquila (Crivellari, 1884, 195-197).

107 "... L'articolo 229, conforme agli schemi precedenti, stabilisce una diminuzione della pena per il duellante che sia stato provocato. Ed invero, provocatore e provocato non possono essere, dinanzi alla legge, in condizioni identiche. Maggior colpa e maggior danno sono congiunti all'azione del provocatore, il quale è la prima cagione del delitto. Il provocato ha nella provocazione medesima una circostanza imperiosa che ne diminuisce la responsabilità. Nel progetto attuale la diminuzione è più notevole se egli sia stato anche sfidato, poiché nello sfidato è maggiore la coazione a battersi ..." (Relazione, 1887, 150-151).

precisato "cosa intender debba la legge per *provocazione*", definendo "il provocatore in colui il quale sia "la causa ingiusta e determinante" del fatto da cui è derivata la sfida", viene prevista come esimente per la sfida e come attenuante per il duello combattuto la circostanza di "essere stato vittima di *grave insulto o grave onta*" e infine "si invertì il modo di valutare la provocazione, che nel Progetto (...) era preveduta quale attenuante per il provocato, e che nel Codice è preveduta invece quale aggravante per il provocatore" (Crivellari, 1890-1898, VI, 869).

Un ulteriore problema riguarda la punibilità dei padrini. Anche qui nel progetto del 1868 viene accolta la posizione favorevole di De Foresta, sia pure introducendo qualche possibilità di mitigazione rispetto ai duellanti (Crivellari, 1884, 113-115) e la stessa via viene seguita nel progetto del 1870, perché, come sostiene Ambrosoli nella sua relazione, "sono parti essenzialmente necessarie a costituire il duello", escludendo però la pena, anziché diminuirla soltanto, se riescono ad impedire lo scontro (Crivellari, 1884, 121, 125). E così pure fa Vigliani nel suo progetto in cui, come egli stesso scrive, "nessuno degli attori che vi partecipano, vi è risparmiato" (Crivellari, 1884, 128); ma già il relatore Borsani propone comunque per i padrini una diminuzione di pena rispetto ai duellanti, poiché il loro "è un ufficio di temperanza mitigatrice" e nella discussione Pantaleoni e Gallotti si dicono favorevoli alla non punibilità, perché credono che "la missione dei secondi è missione umanitaria", e che "l'intervento dei secondi nei duelli giovi invece di nuocere, e quindi non si debba fare cosa alcuna per abolirne l'uso", ma anche in questo caso ottengono solo che siano esenti da pena se si sono adoperati per impedire il duello (Crivellari, 1884, 128, 132, 145, 154, 178, 181). Anche in seno alla commissione Mancini si sviluppa sul punto una discussione, peraltro senza esiti concreti, fra Brusa, secondo cui "i padrini o secondi del duello non dovrebbero mai essere soggetti a pena" perché il loro intervento "è una necessità delle cose, e costituisce per così dire una guarentigia della lealtà del procedimento, ed un freno ai duellanti, di astenersi da qualsiasi atto ignobile che possa convertire il duello in un'aggressione ancor più brutale", Arabia, che vorrebbe invece comminare per essi una pena ancor più grave "come interventori al tutto volontari e sempre necessari in un reato", e Oliva, favorevole alle norme del progetto senatorio (Crivellari, 1884, 191-192)<sup>108</sup>. Il primo progetto di Zanardelli e quello di Savelli si limitano ad eliminare la possibilità di esenzione dalla pena (Crivellari, 1884, 202, 206) e infine nell'ultimo progetto, destinato a divenire il testo definitivo, Zanardelli ripropone la stessa soluzione, in quanto "giuridicamente e moralmente i padrini o secondi non possono essere omessi nelle sanzioni di legge; giuridicamente, perché il lasciarli impuniti sarebbe un'aperta contraddizione, quando si considera come delitto il fatto al quale hanno cooperato; moralmente, perché assai

<sup>108</sup> Sulla questione intervengono anche nei loro pareri la Cassazione di Firenze, le Corti d'appello di Palermo e Torino e la Facoltà di giurisprudenza di Siena (Crivellari, 1884, 197).

spesso i duelli avvengono o rendono gravi e funesti per la colpa, la vanità, la leggerezza dei secondi, e perché questi partecipano al delitto senza alcuna di quelle spinte imperiose che possono muovere i duellanti"; tuttavia "tale partecipazione viene considerata non come una complicità propriamente detta, ma come una complicità *sui generis*, o, meglio, come un reato distinto nella sua specie; e pertanto la pena ad essi minacciata non è commisurata in ragione di quella comminata ai duellanti, ma in modo indipendente, quantunque sempre in relazione all'evento, vale a dire, secondo che il duello sia stato cruento o incruento"; e l'esenzione dalla pena per "aver contribuito a render meno gravi le conseguenze del duello o (...) essersi adoperati per impedire il combattimento"<sup>109</sup> è espressamente esclusa perché si tratterebbe di una "scusa troppo facile a porsi in opera" (Relazione, 1887, 151-152).

Un aspetto particolare della questione, quello dei duelli dei militari<sup>110</sup>, viene sollevato in qualche occasione in maniera incidentale, ma soprattutto è oggetto di dibattito nella fase finale. Il problema nasce soprattutto dal fatto che la legge 26 maggio 1852 sullo stato degli ufficiali prevede la degradazione e l'espulsione per le mancanze contro l'onore e, secondo molti e secondo la giurisprudenza costante dei consigli di disciplina militari, l'omettere di chiedere riparazione alle offese con le armi e il rifiuto di battersi rientrerebbero in questa ipotesi, per cui i militari si troverebbero nell'alternativa di battersi e sottostare quindi alle norme penali comuni o di rifiutarsi e venire quindi allontanati dall'esercito<sup>111</sup>. Il tema viene trattato una prima volta durante la discussione in Senato sul progetto Vigliani, anche se senza alcuna conseguenza concreta: infatti, a Pantaleoni, che, sostenendo che le riparazioni alle offese offerte dalla legge sono inadeguate, afferma in particolare la necessità di battersi per i militari<sup>112</sup>, Chiesi replica che "tutti i cittadini sono eguali in faccia alla legge; e se il duello è per sua natura e sua essenza un disordine sociale e un grave reato, lo è per tutti i cittadini, vestano o no la divisa militare"<sup>113</sup>. Il problema viene riproposto nelle

109 In tal senso andavano sia un emendamento proposto dalla commissione della Camera (Relazione della commissione, 1888, 203; Proposte, 1888, 11) sia uno di Laporini (Proposte, 1888, 61), sia uno della commissione del Senato (Relazione della Commissione speciale, 1888, 147-148), mentre quelli di Napodano e Del Balzo e di De Renzis ed altri tendevano ad escludere totalmente la punibilità dei padri (Proposte, 1888, 24, 28).

110 Per gli opportuni rinvii bibliografici al riguardo v. Levi, Gelli, 1903, 298-306; sul problema si vedano soprattutto Vico, 1886; Carfora, 1899-1902, 1172-1174 e 1246-1248.

111 E ciò nonostante che il codice penale militare non contenga alcuna norma sul duello e che il regolamento di disciplina militare preveda sanzioni per alcuni casi particolari e un espresso rinvio al codice penale comune (Carfora, 1899-1902, 1246-1247).

112 "... Se fosse presente il signor Ministro della guerra, gli domanderei se realmente un ufficiale possa rimanere nell'esercito, avendo ricevuto uno schiaffo, se non trovasse un mezzo di lavarsi da quest'onta ... infine un ufficiale, ancorché non fosse tolto dall'esercito, sarebbe obbligato a dimettersi di necessità, giacché nessun altro ufficiale vorrebbe più accostarsi a lui ed essergli famigliare ..." (Crivellari, 1884, 142).

113 "... Se la disciplina dell'esercito permette o tollera il duello, se le circolari ministeriali lo autorizzano

discussioni sull'ultimo progetto di Zanardelli. Già alla Camera De Renzis sottolinea le contraddizioni a cui darebbero luogo le norme proposte nel caso dei militari<sup>114</sup>. Il relatore Canonico a nome della commissione senatoria, pur senza un voto formale, chiede che le pene per omicidi e ferite conseguenti ad un duello siano ridotte di un terzo per i militari<sup>115</sup>. Nella discussione in aula intervengono in proposito i senatori Massarani che appoggia tale proposta (APS, 1888, 2189, 8 nov.), Pierantoni, che è invece contrario perché "i militari passando alla prova delle armi fanno il loro dovere"<sup>116</sup>, Deodati, che vorrebbe introdurre una netta distinzione fra militari e civili<sup>117</sup>, Mezzacapo, che sostiene che "il duello nell'esercito bisogna conservarlo, ma disci-

---

e quasi lo impongono, (...) questi sono deplorabili abusi che non potranno mai legittimare un atto incivile, immorale e criminoso. La vita del soldato è consacrata alla difesa della patria e dell'onore nazionale; e il Ministro della guerra deve per primo dare il buon esempio all'esercito, e conformare la disciplina militare, e le circolari, e i regolamenti one è diretta la condotta e il contegno da tenersi dai soldati e dagli ufficiali, non alla moda e ai falsi pregiudizii popolari, ma alle norme del giusto, del vero, della morale e alla sacra autorità della legge ..." (Crivellari, 1884, 151).

- 114 "... Pensate alla posizione che voi farete ai militari del nostro bravo esercito, dopo che avrete promulgato il nuovo Codice penale, così come lo ha proposto l'onorevole Ministro. Io vorrei veder presente il Ministro della Guerra, per udire la sua opinione a tal proposito. Io vorrei il parere del Capo dell'esercito, il suo giudizio sulla condotta di quel militare, il quale, sfidato da un cittadino, rifiutasse di battersi, perché il Codice penale gliene fa assoluta proibizione. Ma l'opinione sua posso darvela ben io: il militare che sfidato, non scende sul terreno immediatamente, è espulso dall'esercito. E vi par giusto mettere in così duro cimento tanti uomini d'onore? Se il militare si batte, è punito col carcere, anche se non ferisce; se non si batte, perde le spalline, la carriera, il pane della sua vita. Allora potremo vedere anche questo; che un tale il quale abbia a noi un ufficiale, possa di sua spontanea volontà farlo destituire; facendogli uno sfregio, e l'altro costringendo a mandargli una sfida. La quale sfida di per se stessa, potendo dar sei mesi di carcere, sarà concesso impunemente ad ogni vigliacco far passare sei mesi in prigione a un ufficiale d'onore ..." (Crivellari, 1890-1898, VI, 855-856).
- 115 "... Per i militari il duello è non solo una specie di necessità sociale creata dal pregiudizio, ma un dovere del proprio stato. Ond'è che, per una strana contraddizione, col punire il duello nel militare, si punisce in lui l'obbedienza alle proprie leggi ed ai propri regolamenti; quindi non senza fondamento si può dire che manca in tal caso nel militare la libertà d'elezione ..." (Relazione della commissione speciale, 1888, 147).
- 116 "... Lo stesso codice penale militare deve essere riveduto ... quel che ripugna all'ufficiale italiano e ad ogni norma di giustizia e di equità è la disarmonia fra la legge penale e la legge comune, che sanziona un doppio peso e una doppia misura: se un militare offeso non si batte, è punito severamente e quasi sempre espulso con nota d'ignominia dallo esercito e si vede così spezzata la carriera. Se accetta il duello, è punito dalla disciplina militare e dal Codice comune. Talché la legislazione vigente non solamente è assurda, ma ingiusta, perché il militare è punito due volte, e il borghese una volta sola ..." (APS, 1888, 2252, 10 nov.).
- 117 "... avvì, a mio avviso, un'altra particolare deplorabile confusione, ed è quella per la quale non si vuole fare retta e recisa distinzione fra i militari e i borghesi ... Nei militari tutto è eccezionale ... In quel mondo tutto è eccezionale, e possono non essere avvertite ed anche tollerate, come necessarie, talune contraddizioni non ammissibili altrove ... In quel mondo è bene che sia anche esagerato il punto d'onore. Là si pratici pure il duello, e se reato, dovrà esser reato speciale e così giudicato da giudici militari ..." (APS, 1888, 2328, 13 nov.).

plinario"<sup>118</sup> e Canonico, che ripropone il suggerimento della commissione, indicandolo fra quelli che questa "specialmente raccomanda all'attenzione della Commissione ordinatrice"<sup>119</sup>. Nella relazione finale di Zanardelli al re, il ministro spiega le ragioni per cui la proposta della commissione senatoria, non presa in considerazione neppure dalla commissione di revisione, non può essere accolta<sup>120</sup> e che tuttavia, per "aver riguardo alla posizione speciale dei militari in altro modo", ha provveduto a diminuire fortemente in generale il minimo delle pene previste per omicidi e ferite in duello, "in guisa che in questa maggior latitudine di pena, il Giudice possa aver riguardo alla condizione di colui che conformasi alle esigenze del proprio stato".

Un'ultima questione oggetto di dibattito è quella dei giurì d'onore<sup>121</sup>. Già nella relazione al progetto del 1868 si sostiene che la severità delle pene proposte "sarebbe

118 "... per l'esercito [il duello] va considerato in modo del tutto diverso. Nella vita degli ufficiali, in quella vita costantemente in comune; in quella specie di compagnum che si crea tra loro, sorgono tante suscettibilità, che degenererebbero in deplorabili contestazioni, se si dovesse ricorrere ai giudizi comuni; e ritenete, che non vi si riuscirebbe ... Io credo che rimarrebbe affievolito quello squisito sentimento di onore e di delicatezza, che si cerca di sviluppare ne' militari. Epperò io credo, che il duello debba essere considerato in modo speciale dal Codice militare ... vorremmo che vi fosse questo sfogo, la cui mercè, quelle piccole inimicizie fra gli ufficiali, che sarebbero durature, scompaiono col duello, e si torna amici e camerati come prima. Col duello si evitano, fra persone armate, colluttazioni, che sarebbero indecorose per ufficiali ... Quando invece il duello non è un delitto per gli ufficiali, i capi esercitano la loro azione per disciplinaria e contenerlo entro certi limiti ..." (APS, 1888, 2365, 15 nov.).

119 "... la difficoltà grave, lo riconosco, è nello stabilire la penalità del duello (...) specialmente allorché al duello partecipano militari; i quali, si battano o non si battano, con deplorabile assurdo, sono puniti ugualmente ... Le norme del cosiddetto *diritto di guerra* non sono che temperamenti attinti al principio supremo di giustizia per moderarne gli eccessi. E' quindi naturale che l'esercito essendo un istituto coordinato alla guerra, come organo, mi si perdoni la frase, di questa terribile funzione, partecipi anch'esso di questa condizione giuridicamente anormale, e non possano quindi i suoi atti giudicarsi alla stregua delle norme comuni ..." (APS, 1888, 2424, 17 nov.).

120 "... La diminuzione di pena per i militari costituirebbe un privilegio in favore di una determinata classe di persone, mediante una distinzione la quale non avrebbe una base giuridica e sarebbe la negazione del principio che determina il legislatore a punire il duello. Inoltre, siccome le esigenze dello stato militare legano anche coloro i quali non trovansi in servizio attivo, l'eccezione comprenderebbe tutti i cittadini dal ventesimo al trentanovesimo anno. Infine, tale disposizione favorirebbe tutti i duellanti, che appartenessero alla milizia, e quindi anche coloro, che, provocatori o indotti da cause non onorevoli né giustificabili, sotto verun aspetto sarebbero meritevoli di indulgenza ..." (Crivellari, 1890-1898, VI, 868-869).

121 Già nel 1848 Pisanelli aveva sostenuto che i duelli andassero puniti (con "una leggerissima pena"), ma solo dopo l'istituzione di "un giurì composto d'uomini reputati per gentilezza di sentire", a cui fosse obbligatorio sottoporre le controversie, e aveva presentato un progetto di legge in tal senso alla Camera napoletana del 1848, anche se negli atti della stessa non ne è rimasta traccia: lo ricorda Pisanelli stesso pubblicando le sue osservazioni in proposito una diecina d'anni più tardi, prima sulla "Gazzetta dei tribunali" di Firenze e poi come opuscolo (Pisanelli, 1859). Nel 1888 anche il deputato De Martino presenta senza esito una proposta di legge al riguardo, contro la quale interviene il sottosegretario alla giustizia Fani (Carfora, 1899-1902, 1179).

# LA TRIBUNA ILLUSTRATA


ABBONAMENTI  
Per Roma ..... Anno L. 10  
Per l'Estero ..... Anno L. 20  
Il numero cont. 10  
(CIRCOLI L. 1000 1898)

## della Domenica

ANNO VI.

L'ESPRESSO DEL DOMENICO 1898

N. 11



*Il duello Cavallotti-Macola nella illustrazione di un giornale dell'epoca (1898).*

tanto più opportuna, se, riuscendosi a comporre le così dette Corti d'onore e ad aprire per tal modo una nuova via alla riparazione legale delle offese, vi fosse pur nondimeno chi volesse cercarla nell'uccisione del vero o supposto suo offensore", ma si rimane appunto a livello di semplice auspicio (Crivellari, 1884, 114). Invece nel progetto del 1870, accogliendo un suggerimento della Corte d'Appello di Napoli, la commissione inserisce una norma che stabilisce "le forme e le condizioni, il cui inadempimento costituisce una circostanza aggravante", ponendo al primo posto "la necessità di sottoporre previamente la questione ad un giuri d'onore" (le altre sono volte ad "impedire che il duello si traduca in una rissa atroce e micidiale, invece di essere un mezzo, per quanto punibile, di riparazione dell'onore") e risponde alle possibili obiezioni, sostenendo che con ciò non si legalizza affatto il duello, ma semplicemente si favorisce la composizione amichevole delle controversie, contribuendo a limitare il numero dei duelli (Crivellari, 1884, 118-124). La norma, cancellata nel progetto De Falco del 1873 (Crivellari, 1884, 126), ricompare identica nel progetto che Vigliani presenta al Senato nel 1875, segnalandola come "una vera innovazione", volta a "tracciare una linea di confine tra il duello ed il reato comune di lesione personale o di omicidio" (Crivellari, 1884, 128, 130); ma il relatore, Borsani, a nome della commissione emenda il progetto proponendo proprio la soppressione dell'alinea sul giuri d'onore, ritenendolo "un'inutile complicazione" (Crivellari, 1884, 132-133) e nella discussione in aula il problema non viene più sollevato, così come non se ne fa cenno nel 1877 in seno alla commissione incaricata del riesame dal nuovo ministro Mancini né nei pareri richiesti alle facoltà di giurisprudenza, alle magistrature superiori e ai consigli degli ordini degli avvocati. La questione passa egualmente sotto silenzio nel primo progetto di Zanardelli e in quelli di Savelli e Pessina, così come nell'ultimo progetto di Zanardelli e nel testo definitivo, nonostante una proposta della commissione della Camera<sup>122</sup>. Zanardelli se ne occupa però nella sua relazione al progetto, in cui sostiene che, pur dopo qualche esitazione, non ha ritenuto opportuno né riprendere la norma del progetto Vigliani né accogliere la proposta di sanzionare penalmente i duelli leali solo se le

122 La commissione ritiene tuttavia che il ricorso al giuri valga soltanto "... ad attenuare la responsabilità di tutti coloro che al duello parteciparono nelle suindicate qualità [duellanti, portatori di sfida, padrini o secondi], facendo diminuire della metà le pene ..." (Relazione della commissione, 1888, 204; Proposte, 1888, 12); nella discussione in aula a favore di tale soluzione intervengono anche Chimiri e Mancini (Crivellari, 1890-1894, 856, 858). La commissione senatoria pensa invece che "... l'imputabilità del duellante potrà in tal caso esser minore, ed il giudice ne terrà conto, giovandosi della latitudine concessagli, nell'applicazione della pena; ma elevare una siffatta circostanza a scusa legale (...) sarebbe men giusto e spesso pericoloso ..." (Relazione della commissione speciale, 1888, 145-146). La proposta di tener conto del ricorso preventivo al giuri viene riformulata anche in sede di commissione di revisione da Curcio, appoggiato da Marcora, ma viene respinta, dopo gli interventi contrari di Lucchini e Canonico (Crivellari, 1890-1898, VI, 859-860).



*Il duello Cavallotti-Macola nella illustrazione di un giornale dell'epoca (1898).*

parti non abbiano prima fatto ricorso ad un giurì d'onore per un triplice ordine di motivi: anzitutto perché "sarebbe un'incoerenza nel legislatore quella di attribuire carattere criminoso ad un fatto per sé medesimo e al tempo stesso conferire altrui la potestà di spogliarlo di tale carattere e renderlo lecito ed irreprensibile", in secondo luogo perché se "[la persecuzione del duello] si facesse dipendere dal previo verdetto di un giurì, tale istituto ben presto si tramuterebbe in un volgare artificio, mercé cui gli accorti duellanti cercherebbero di eludere la legge" e infine perché "in parecchi delicatissimi casi i contendenti stessi non potrebbero ammettere l'intervento del giurì d'onore". Tuttavia lo stesso Zanardelli auspica che "l'istituzione del giurì d'onore si diffonda e guadagni il suffragio generale, ma non per decidere se a dirimere una vertenza debba aver luogo uno scontro (...); bensì per dichiarare da quale delle due parti stia la ragione e da quale il torto, affinché questa porga all'altra la dovuta soddisfazione morale, qual è degna di uomini veramente civili" (Relazione, 1887, 154-156). E, coerentemente con tali premesse, il 2 giugno 1888 "su proposta e sotto gli auspici di S. E. Giuseppe Zanardelli" si costituisce la Corte d'onore permanente di Firenze, composta da ventisei "gentiluomini", fra cui lo stesso ministro, due senatori, due deputati e un ex deputato (Gelli, 1888; Gelli, 1932, 247).

### 5. Duelli, duellanti, legislatori

In conclusione si può osservare anzitutto come, nella seconda metà dell'Ottocento, il problema assuma in Italia una notevole rilevanza: "Non sono più soltanto coloro che cingono la spada, i gentiluomini *lesquels font profession expresse de l'honneur* come scrive il Pasquier, i quali si sfidano e si battono, ma il militare come il civile, il nobile come il borghese" (Levi, 1903, XXV), "al duello ricorrono un po' tutti, anche i socialisti e gli anarchoidi, che contro il duello hanno scagliato più fulmini che non scomuniche la chiesa" (Gelli, 1928, 18) e persino gli oppositori del duello all'occorrenza non disdegnano di incrociare le lame o comunque assumono atteggiamenti in palese contraddizione colle loro tesi (Gelli, 1928, 207-209)<sup>123</sup>.

In un recente saggio vengono proposte una serie di convincenti spiegazioni circa "l'eccezionale aumento della pratica del duello dopo il 1860 e il ruolo che essa svolse nella società italiana", "un fenomeno che svolgeva molteplici funzioni politiche e sociali connesse all'affermazione nella penisola di un regime liberal-costituzionale",

<sup>123</sup> Gelli ricorda gli episodi del barone Perrone di S. Martino, autore nel 1830 di un opuscolo contro il duello pubblicato in Francia e poi presentato come petizione alla Camera subalpina, che toglie il saluto ad un conoscente che schiaffeggiato non ha reagito; del colonnello Brunetta d'Usseaux, convinto abolizionista, che si infuria quando gli riferiscono che il figlio non ha chiesto riparazione per un'offesa; del maggiore Francesco Lorenzini che, dopo aver sostenuto oltre cinquanta scontri, pubblica un volume contro il duello (Lorenzini, 1852) e subito dopo si batte con due giornalisti per le loro critiche; di Filippo Abignente che scrive un opuscolo contro il duello (Abignente, 1898) e si batte poi con l'uccisore di Cavallotti.

tipico non solo dell'Italia ma più in generale "dei sistemi parlamentari in via di formazione": le sue ragioni starebbero nella recente conquista della libertà di stampa (tanto più in mancanza di adeguate forme di tutela contro la diffamazione) e delle libertà politiche, che accentuano ed enfatizzano divisioni e scontri; nel fatto che "il duello prolungava (...), sia pure in forma individuale, il dramma e l'eroismo del Risorgimento" e "offriva, a livello individuale un antidoto contro le accuse di scarsa fierezza e di mancanza di coraggio in guerra che potevano essere rivolte contro la nazione italiana"<sup>124</sup>; infine nella persistente preminenza, anche dopo l'Unità, dell'elemento militare piemontese, che aveva "mantenuto, più a lungo degli altri stati preunitari, un'ininterrotta tradizione di duelli". Tutto ciò porta ad ipotizzare che il duello fosse per i militari "una prova di coraggio e di senso dell'onore che avrebbe favorito la carriera di un giovane ufficiale", mentre nella vita civile "le nuove élites potevano mettere alla prova il loro valore nell'agone semipubblico del duello e simbolizzare in questo modo l'acquisizione del nuovo status di *gentiluomini*" (Hughes, 1997). Anche i dati pubblicati da Gelli sulle cause dei duelli avvenuti fra il 1879 e il 1895 sembrano offrire una conferma indiretta di queste ipotesi interpretative: al primo posto troviamo le polemiche giornalistiche (1125) e al terzo (dopo le dispute per motivi non specificati) le questioni politiche (431)<sup>125</sup>; e lo stesso vale per i dati sulla professione o condizione dei duellanti: su un totale di 2.069, militari<sup>126</sup> (702, prevalentemente sottufficiali e bassi ufficiali) e giornalisti (425) occupano le prime due posizioni, ma anche il numero degli uomini politici non è certo esiguo (109, di cui però solo 2 senatori) (Gelli, 1896b).

Ancora va notato che da ogni discussione in proposito vengono comunque generalmente tenuti fuori le sfide e gli scontri armati che non seguono le norme "cavalleresche", ma altre regole e altri rituali: i "duelli rustici" o peggio quelli dei camorristi, in cui fra l'altro si usa un'arma plebea come il coltello a serramanico, vanno considerati semplici risse, indegne di rientrare nelle previsioni normative (mitiganti) specificamente riservate ai duelli<sup>127</sup>; certo, la qualità di "gentiluomo" (e quindi la possibi-

<sup>124</sup> Ciò è particolarmente evidente dopo la sconfitta di Adua, che porta fra l'altro ad un duello sanguinoso fra il conte di Torino e il principe di Orléans (Gelli, 1928, 90-92) e del resto qualche cosa di analogo accade in Francia dopo la sconfitta del 1870 (Nye, 1993).

<sup>125</sup> Anche Ferriani fa un elenco molto variegato delle cause dei 1052 duelli che sarebbero avvenuti fra il 1886 e il 1895, e indica 97 questioni politiche, 101 questioni politico-elettorali, 47 questioni di pubblica amministrazione, 75 ingiurie parlamentari, 184 questioni varie tra militari e tra militari e borghesi (Ferriani, 1897, 434).

<sup>126</sup> Come sottolinea Hughes, 1997, 104 "dalle informazioni di Gelli risulta tuttavia che, per ironia della sorte, i civili avevano avuto la meglio sui militari in ben 99 dei 153 duelli "misti", mentre il contrario si era verificato in 39 casi e in altri 15 entrambi i duellanti erano rimasti feriti".

<sup>127</sup> Levi (1903, XXV) depreca che taluni arrivino persino a "... pretendere (...) che certe risse sanguinose tra operai, e perfino tra camorristi, abbiano le caratteristiche di veri e propri duelli e perciò anche ad esse debbano essere accordate le diminuenti del duello ...". In particolare sui duelli della camorra v. D'Addosio, 1893; De Blasio, 1897, 68-77; al riguardo Carfora, che pure sostiene che

lità, anzi il dovere, di difendere privatamente il proprio onore) almeno in linea di principio non viene legata all'origine sociale<sup>128</sup>, ma chi appartiene ai ceti inferiori deve adeguarsi a procedure e norme di altre classi, mentre quelle che gli sarebbero eventualmente proprie non vengono neppure considerate tali. Queste posizioni portano a pensare all'introduzione di norme che limitino l'applicabilità delle disposizioni su omicidi e ferite in duello agli scontri che seguano le regole "cavalleresche" (e non siano all'ultimo sangue); nel progetto del 1870, in quelli di Vigliani, del Senato, di Mancini, di Zanardelli e di Savelli (Crivellari, 1884, 118, 121, 124, 128-130, 186, 192-195, 202, 207), così come nell'ultimo progetto e nel testo definitivo, si ritrovano così articoli più o meno simili, che fanno rientrare fra gli omicidi e le lesioni anche le conseguenze di combattimenti le cui condizioni non siano state stabilite da padrini, o siano avvenuti in assenza di padrini, o facendo ricorso ad armi non eguali o che non siano spade, sciabole o pistole non di precisione o a un colpo<sup>129</sup>. Tuttavia non manca chi, come Carrara, sostiene tesi opposte<sup>130</sup>: nel

---

l'esistenza del duello non può più farsi dipendere dalla qualità delle armi o delle persone, sostiene però che gli scontri armati dei membri di società malavitose non possono essere fatti rientrare fra i duelli: "... Vi hanno infatti certe associazioni fuori legge, come la *camorra* napoletana, la *mafia* siciliana e la *teppa* lombarda, delle quali è canone fondamentale la vendetta delle offese patite mediante uno scontro tra offeso ed offensore secondo certe norme accuratamente determinate in un apposito statuto con minuziosità scrupolose; non pertanto non è chi vorrà considerare come un duello nel senso tecnico della parola, lo scontro fra due camorristi o fra due mafiosi, e ciò non già per la qualità delle persone o per l'arma adoperata, ma perché le norme, secondo le quali lo scontro ha avuto luogo, non sono universalmente accettate, ma sono proprie di una speciale associazione, posta per giunta fuori legge per gli scopi delittuosi, a cui è indirizzata, e perché in uno scontro tra gente di simil risma non può presumersi quella lealtà di azione, che è la condizione fondamentale di ogni duello inteso nel suo vero e proprio significato ..." (Carfora, 1899-1902, 1168).

128 "... Gentiluomo è colui, che, per una raffinata sensibilità morale, ritenendo insufficienti alla tutela del proprio onore le disposizioni con cui le patrie leggi tutelano l'onore di ogni cittadino, s'impone la rigida osservanza di speciali norme che si chiamano leggi cavalleresche ...": Gelli, 1932, 1. In proposito il senatore Deodati afferma: "... a me pare davvero una canzonatura che dopo un secolo di crescente impero delle idee democratiche si faccia ancora la distinzione tra gentiluomini e non gentiluomini e si tenga il duello un delitto con figura speciale, con figura nobile, soltanto per una classe (...) di persone, la quale poi non potrebbe nemmeno essere determinata! ..." (APS, 1888, 2326-2327, 13 nov.).

129 "... I riguardi che si hanno ai duellanti ed ai padrini (...) cessano e devono necessariamente cessare se il combattimento non sia leale, o se siano state stabilite condizioni feroci che la legge non può tollerare, ed in tutti gli altri casi enumerati nell'articolo 233. In queste ipotesi il duellante o i duellanti sleali diventano comuni e volgari delinquenti ..." (Relazione, 1887, 153-154). Al riguardo in Senato Deodati osserva però: "... in questi tempi di avanzata democrazia, e posto che da ben un secolo è cominciata la evoluzione del ciclo democratico, non so comprendere come pensiate di mantenere una figura di reato speciale o di un reato nobile, riguardo al quale voi prevedete e disciplinate il genere e la qualità delle armi, con le quali dev'essere commesso per essere considerato tale ... Con quale diritto e con quale criterio giuridico voi distinguate oggidì armi nobili da armi non nobili? ..." (APS, 1888, 2236, 13 nov.).

130 L'opinione di Carrara è condivisa anche da Carfora: "... i costumi dei tempi nostri e il principio della eguaglianza civile, ormai riconosciuto come base della società cristiana, non ammettono che nel

1863 l'illustre giurista, affermando in generale che "un buon codice deve procacciare una certa proporzione fra la penalità dell'omicidio in rissa, e la penalità dell'omicidio in duello", ma senza parificarli completamente per le differenze tra le due fattispecie, sostiene infatti che vi è "in molti casi (...) nel fatto una grande analogia tra il *duello* e la *rissa*", che "spesso i *duelli* istantaneamente concordati e combattuti non sono che *risse*, consumate alla foggia dei gentiluomini; spesso le *risse* sono *duelli* alla foggia del basso popolo", che "alla *essenza* del *duello* niente importi la *qualità* dello strumento, o la condizione personale dei combattenti; purché vi sia *determinazione spontanea* di battersi per ambo i lati, ed *accordo* sull'arme", che "non possono oggidì introdursi idee aristocratiche in un codice penale. L'idalgo e il mulattiere devono essere uguali in faccia alla legge, e in ambedue si deve rispettare il sentimento dell'onore" (Carrara, 1870-1877, III, 191-192)<sup>131</sup>.

Che comunque il fenomeno sia tutt'altro che secondario, lo dimostrano da un lato la frequenza dei duelli e dall'altro la loro sostanziale impunità, nonostante la mitezza delle pene previste dal codice sabauda del 1859<sup>132</sup>.

duello si intendano distinzioni in ragione delle armi scelte dai combattenti e delle loro condizioni sociali. Cosicché si avrà oggi un duello, quando ne ricorrano le altre condizioni giuridiche, anche in una pugna combattuta tra plebei della più abietta condizione e con armi volgari. Ora questa formula comprensiva a noi pare che si riscontri nella universalità delle norme, secondo le quali vien regolato lo scontro e nella lealtà delle condizioni, a cui viene sottoposto ..." (Carfora, 1899-1902, 1168).

131 Carrara ricorda in proposito che quindici anni prima a Livorno due marinai greci si erano sfidati al coltello, si erano battuti ed uno era stato ucciso e che egli aveva difeso con successo l'omicida davanti alla Corte regia di Lucca, sostenendo appunto che si era trattato di un duello: il marinaio era stato condannato a sei mesi di carcere "secondo la giurisprudenza toscana di quell'epoca, che alla uccisione in duello applicava la teoria dell'eccesso di difesa". Anche nel suo *Programma* Carrara non manca di sostenere che "... la nozione del duello si è emancipata da tante pastoie di persone, di armi, di tempo e di modo, e si è costruita sopra un concetto principalmente ideologico ..." e che "... tutta la essenzialità del duello sta nel precedente accordo, e nel fine di farsi privatamente giustizia, invece d'impetrarla dai tribunali. Ogni altra materialità accessoria è una contingenza che non tiene alla essenzialità speciale di questo reato ..." (Carrara, 1890, 604-606).

132 La commissione di revisione del progetto del 1868 sosteneva in proposito: "... Il Codice del 1859 ha seguito la fiacchezza del belga, quasi temendo meno il reato, che la punizione dei colpevoli. E la mitezza delle pene fece sì che anche la pubblica potestà si credesse autorizzata a supporre, che fossero scritte nel Codice piuttosto per pudore della legge, che per fine di severa ed efficace repressione ...". Ambrosoli nella sua relazione al progetto del 1870 aggiungeva: "... Quanto al duello in se stesso, poi, il progetto, pur ammettendo, come si è detto, un sistema d'attenuazione, si tenne però ben lontano dalla inconsulta benignità, o piuttosto rilassatezza del Codice sardo ... Quali conseguenze abbia prodotto questa debolezza della legge, ognuno lo sa; e se ne convincerà ancor più considerando che nel Veneto, dove vige il Codice austriaco che punisce il duello severamente e persino (in caso di omicidio) col carcere duro da dieci a venti anni, il duello è un caso estremamente raro ed eccezionale, mentre nel resto del regno è purtroppo assai frequente ...". E ancora Zanardelli nella relazione al suo primo progetto sosteneva che esso "... abbandona il sistema d'improvvida mitezza a cui è informato il Codice penale del 1859 (...), che non fu forse l'ultima causa dell'aumentata frequenza di siffatti reati ..." e in quella al secondo aggiungeva che "... il codice del 1859 vigente nella maggior parte d'Italia, è giustamente accusato da molti di comminare pene di tanta mitezza che è facile scambiarla per una

Quanto al primo punto, alcuni sostengono che negli anni sessanta si aveva almeno un duello al giorno (Dossena, 1861, 5-6; Scaglione, 1869, 5; Carrara, 1890, 628), un esperto in materia come Paulo Fambri afferma che fra il 1859 e il 1866 i duelli in Italia sono stati circa tremila (Fambri, 1869, 13) e Lino Ferriani, sulla base delle cronache giornalistiche e di notizie private, ritiene che fra il 1886 e il 1895 se ne siano svolti oltre un migliaio (Ferriani, 434-435). Jacopo Gelli, giornalista, grande esperto di duelli, di regole cavalleresche e di scherma, sulla base di accurate rilevazioni empiriche (sia pure con qualche approssimazione)<sup>133</sup>, compiute per incarico di Giovanni Bodio, che poi inserirà i risultati nella statistica ufficiale sulle cause di morte, calcola che le medie annuali siano state di 276 per il 1879-89, di 116 per il 1890-1900, di 65 per il 1901-10, di 45 per il 1911-15 di 2,5 per il 1916-18 e di 74 per il 1919-25 (Gelli, 1928, 17).

In proposito va però sottolineato che ormai raramente l'esito di questi scontri sul campo è letale o anche soltanto realmente pericoloso<sup>134</sup>, non solo per ragioni tecniche (largo uso della sciabola e scarso ricorso alla pistola e ancor più alla spada, sostituzione poi della spada da terreno alla sciabola<sup>135</sup>, regole dello scontro), ma anche perché spesso il duello non è che una messa in scena, tanto che qualcuno, riprendendo seriamente il paradosso di Dumas figlio su quelli che chiamava *duels*


---

derisione, sicché a tale rilassatezza di pene in confronto di quelle stabilite ne' codici anteriormente vigenti negli Stati italiani si volle da taluni attribuire l'aumento del numero dei duelli avvenuti nel nostro paese dopo il 1859 ..." (Crivellari, 1884, 117, 125, 201; Relazione, 1877, 143).

133 Gelli pubblica a più riprese e con numerosi aggiornamenti i risultati delle sue indagini (Gelli, 1892; 1894a e b; 1896a e b; 1901; 1928) e avverte esplicitamente che, pur essendo egli in qualche modo un osservatore privilegiato, le cifre fornite non corrispondono certamente alla realtà, per il numero di combattimenti che rimangono comunque occultati, soprattutto in caso di militari. E ancora occorre tener conto che, grazie a varie forme di composizione, solo una piccola parte delle "questioni d'onore" sfociano poi realmente in un duello (Hughes, 1997, 95, 98).

134 "... Le perdite non passarono il centinaio ed io novero tra queste i mutilati e gli storpiati, senza di che questa cifra sarebbe diminuita di quasi nove decimi perocché i morti non passano la dozzina. Le ferite guaribili in quindici giorni saranno certamente qualche migliaio, chi lo sa? Chi ne può avere tenuto conto? esse non francano davvero la spesa d'una speciale statistica ..." (Fambri, 1869, 13); "... il numero delle vittime non sta nella proporzione di una volta col numero dei duelli combattuti. Diventano sempre più rari i veri duelli *all'ultimo sangue*, i veri duelli micidiali, e quando si ha da deplorare una catastrofe, più che alla volontà dei combattenti, ciò è da attribuirsi o al caso, o all'insipienza dei testimoni, o all'ignoranza dei duellanti stessi nel maneggiare delle armi, che forse furono loro messe in mano per la prima volta ..." (Levi, 1903, XXVI). Secondo Fambri i circa tremila duelli avvenuti fra il 1859 e il 1866 avrebbero causato una dozzina di morti e un'ottantina sarebbero stati "i mutilati e gli storpiati" (Fambri, 1869, 13), mentre secondo Gelli i 3.918 combattuti fra il 1879 e il 1899 avrebbero prodotto 20 morti e 5.090 ferite gravi (Gelli, 1901).

135 "... con la prima si mira "alla francese" alle parti più avanzate del corpo dell'avversario, tirando a *lardellare*: con la seconda occorre farsi sotto misura e spesso a breve misura per colpire, *andando a fondo*. Ma di ciò non dobbiamo lamentarci; la scherma e la spada da terreno hanno risparmiato molte vite ..." (Gelli, 1928, 17).



*I deputati italiani del 1870 (Italia moderna, Milano 1982).*

*aperitifs*, visto l'uso di andare poi a pranzo assieme (Dumas, 1888), sostiene che occorrerebbe applicare rigorose sanzioni soltanto contro questi duelli combattuti *pour la galerie*<sup>136</sup>, a proposito di essi Alphonse Karr (1891) scriveva che sovente "il sangue sparso è tanto poco, che intingendovi una penna d'esso non basta a scrivere il processo verbale che dichiara l'onore soddisfatto", come ricorda il senatore Deodati, che però vorrebbe al contrario che la legge non si occupasse affatto di quelli che egli considera soltanto un "giuoco di puerile vanità", come nel caso dei "duelli fatti colla palla di sughero ravvolta in una foglia di stagno, con quella confezionata colla fine limaglia di ferro riunita da mastice leggero o con qualsiasi altra sofisticazione" (APS, 1888, 2328, 13 nov.).<sup>137</sup>

Quanto al secondo punto, nel 1869 i processi per duello sono soltanto 16 (prevalentemente nell'Italia centro-settentrionale) con 22 condannati su 32 imputati (Statistica, 1871) e ancora 16 nel 1870, con 30 condannati su 34 imputati (Statistica, 1873); se si pongono a confronto, quando ciò è possibile, i dati sui duelli avvenuti (probabilmente inferiori alla realtà) forniti da Gelli e quelli sui processi celebrati (Statistica, 1883; Statistica, 1884-1909), il risultato mette bene in evidenza come in questo caso la "cifra nera" sia particolarmente elevata e la repressione penale assai contenuta rispetto all'ampiezza del fenomeno<sup>138</sup>.

136 "... Troppo spesso i duellanti si battono solo *pour la galerie*, come si suole dire, senza alcuna animosità l'uno contro l'altro, appena conoscendosi, *al primo sangue*, anzi colla speranza che il duello debba riuscire del tutto incruento, che sia pronunziata la sacramentale formula: *l'onore è salvo, tutto è proceduto secondo le regole della più perfetta cavalleria* e che in un banchetto si debba celebrare la riconciliazione delle parti ... riconosco giusta la severa applicazione delle leggi contro quei combattimenti, che si fanno (...) soltanto *pour la galerie*, e che è necessario bandire al più presto dalla moderna società civile ..." (Levi, 1903, XXVI e XXXIX)

137 Scriveva in proposito Levi, 1903, XXVI-XXVII: "... Questi duelli poco seri sono divenuti possibili, almeno al mio modo di vedere, coll'ammissione della sciabola come arma pure di combattimento e grazie alla compiacenza dei testimoni, i quali escludendo i colpi più micidiali, quelli alla testa e al petto, hanno reso alcuni combattimenti, col ben noto *coup de manchette*, degli innocui piccoli salassi, ai quali il ferito andrà debitore del piacere di potersi poi pavoneggiare per alcuni giorni in pubblico col braccio al collo! Anche i duelli alla pistola, ai quali ancor più di rado di ora si ricorreva una volta, forse anche perché ne può derivare facilmente la morte di uno degli avversari, sono trasformati spesso in vere e proprie farse! ... E che i testimoni contribuiscano spesso a rendere *burlesque* il duello, se ne ha la riprova, quando negano ai duellanti il tempo necessario per poter prendere bene la mira, ovvero danno loro delle armi, non rigate, colle quali è ben difficile riuscire a ferire un avversario posto ad una gran distanza, ovvero caricano le pistole in modo che le palle non debbano andare a colpire la meta, ammesso pure che nel caricare le pistole un qualche padrino distratto non dimentichi perfino talvolta di aggiungere alla polvere anche le palle! ...".

138 "... *Le leggi son, ma chi pon mano ad esse?! Come si può aver fiducia nei mezzi repressivi soltanto, quando su venti duelli che hanno luogo, appena per uno di essi si iniziano gli atti processuali, e se il processo giunge all'udienza, i giudici sono di facile contentatura per credere a tutto ciò che si vuol dar loro ad intendere, pure di assolvere gli imputati ovvero di condannarli solo a pene derisorie alle quali una grazia od una amnistia permetterà di sfuggire?! ...*" (Levi, 1903, XXIX). Nel 1875 anche il figlio di Pasquale Stanislao Mancini, Eugenio, difeso dal cognato Augusto Pierantoni, verrà assolto

ANNO	DUELLI	PROCESSI
1880	282	23
1881	271	28
1882	268	24
1883	259	38
1884	287	37
1885	261	35
1886	249	9
1887	278	?
1888	269	?
1889	132 (5 mesi)	?
1890	177	20
1891	138	25
1892	122	32
1893	146	26
1894	98	?
1895	73 (sei mesi)	17

E del resto, durante il trentennio di discussioni che precede il codice penale unitario, sono numerosi gli interventi che sottolineano questo stato di cose, anche se per sostenere tesi talora contrapposte<sup>139</sup>.

E ancora si può ricordare che la pubblicistica in materia è vastissima (Levi, Gelli, 1903; Guidi, 1907); che vengono presentate, anche se senza successo, alcune proposte di legge specifiche, in particolare una di Berenini a nome dei deputati socialisti

---

per aver agito spinto da una forza irresistibile, dopo aver ucciso in duello l'amico Giuseppe Bennati che aveva sorpreso con la moglie, Evelina Kattermol, la quale qualche anno più tardi scriverà anche una poesia intitolata *Dopo un duello* (Contessa Lara, 1875, 7-8); Gelli, 1928, 152-155.

<sup>139</sup> Si vedano ad es. la relazione al progetto del 1870: "... al tentativo di assimilare il duellante all'assassino, fu risposto per lo più con l'assoluzione sì dai giurati che dai giudici; e (...) anzi ne derivò una estrema difficoltà nella istruzione stessa de' procedimenti, ne' quali di solito ogni prova è sottratta dalla pertinace reticenza, e dalle più impudenti denegazioni persino del ferito e dei suoi aderenti. Si videro persone onorevoli deporre manifestamente il falso per occultare un duello; medici e chirurghi degnissimi mentire sulla causa della ferita e della morte ..."; l'intervento di Chiesi in Senato nel 1875: "... Qual è la condizione presente dell'Italia rispetto al duello? Bisogna parlar franco e schietto: è uno scandalo! ... La tolleranza è giunta a tale che i duellanti ed i loro complici si ridono delle pene inflitte dal Codice, mai o quasi mai applicate, le quali ormai non servono che come tema di discussione nelle esercitazioni scolastiche delle università e dei congressi giuridici ..."; il discorso di Deodati al Senato nel 1888: "... il duello è un reato che viene rare volte denunziato e perseguito. Ad un pregiudizio poi se ne aggiunge un altro, quello dei testimoni che si prefiggono di frapporte ostacoli all'azione della giustizia ..." (Crivellari, 1884, 123, 134; APS, 1888, 2325, 18 nov.)


dopo l'uccisione di Cavallotti<sup>140</sup>, che il tema è sempre oggetto di molta attenzione nella fase preparatoria da parte delle varie commissioni che si susseguono e suscita numerosi interventi e vivaci dibattiti anche in Parlamento, nelle due occasioni in cui i progetti giungono in qualche modo alla discussione in aula: infatti, quando viene presentato il progetto del ministro Vigliani, la discussione sul duello occupa tre intere sedute del Senato e quando infine Zanardelli presenta il progetto di legge delega al governo per la redazione definitiva del codice penale, sei deputati e cinque senatori intervengono sulla questione, dopo che su di essa si è ampiamente discusso anche in sede di commissioni parlamentari.

Un'altra osservazione da fare è che, per ammissione pressoché unanime, il ricorso al duello non viene considerato dall'opinione pubblica come qualcosa di riprovevole, anzi caso mai il contrario; ne sono una riprova l'inerzia nel perseguire tale reato nonostante che le notizie in proposito, anche grazie della stampa, siano di dominio pubblico<sup>141</sup> e il fatto che venga sempre escluso di poterlo fare rientrare fra quelli di competenza delle Corti d'Assise, nella convinzione che l'intervento delle giurie porterebbe quasi necessariamente all'assoluzione dei pochi imputati<sup>142</sup>. Sarà soltanto tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento che da questo punto di vista la situazione tenderà a cambiare: per esempio il congresso socialista di Firenze del 1896

140 Oltre a questa, che mira a lasciare impuniti i duelli incruenti e a considerare reati comuni ferite e omicidi, criticata in particolare da Alimena e Campolongo (Geremicca, 1898), si possono ancora ricordare quelle di Macchi (1864 e 1869), Casati (1864) e De Martino (1898): Levi, Gelli, 1903, 455-465.

141 Cfr. in proposito l'intervento di Pantaleoni in Senato nel 1875: "... si vedono pubblicati tutti i giorni, in tutti i diari scontri così detti di onore e non vi ha cambiato che la decenza di mettere ora le sole iniziali là dove si pubblicava prima il nome intero, il che non cambia nulla al reato. Ed ora, com'è che dinanzi a fatti così patenti, così scandalosi, tace la Procura regia dappertutto, tacciono i Tribunali, ed impunito passa il reato, immuni restano quelli che lo commettono? Gli è che i Procuratori regi, zelanti del loro dovere, attaccati all'adempimento della legge, sono uomini pratici, e non si avventurano imprudentemente in procedure penali, nelle quali probabilmente fallirebbero il loro scopo, perché non troverebbero né testimoni, né nella pubblica opinione, e forse negli stessi giudici, alcun appoggio ..." (Crivellari, 1884, 140).

142 Nella discussione in Senato del 1875 Pantaleoni osserva in proposito "... L'opinione dunque, posso dire e credo con tutta coscienza che non troverò contraddittori in quest'aula, l'opinione pubblica non riguarda certamente il duello come un atto che leda l'onore; direi quasi che il legislatore e l'onorevole Commissione professino la stessa opinione. Infatti quando si vede tutta l'industria, tutta l'abilità che si è messa nel titolo del duello e nella applicazione di una pena ad esso per evitare l'intervento dei giurati, si comprende perfettamente che anch'essi partecipano a questa idea. Io non ho alcuna tenerezza per questa istituzione, anzi li manderei tutti a casa senza dar loro mai l'incarico di venire ad occuparsi di giudizio, ma confesso che se vi ha un titolo solo al mondo in cui il giurato è da preferirsi al Tribunale è precisamente quando si tratta di questioni d'onore. Quando si tratta di applicazione di penalità che possono ledere l'onore, di reati relativi all'opinione pubblica, è il solo caso che il giudizio per giurati possa corrispondere al sentimento del pubblico e che dovrebbe preferirsi ..." (Crivellari, 1884, 159).



*La seduta inaugurale del Parlamento italiano nel 1873 (Italia moderna, Milano 1982).*

vieta agli iscritti di battersi e di partecipare a duelli (Ferriani, 1897, 427) e anche in Italia cominciano a sorgere delle associazioni contro il duello, su iniziativa soprattutto del cattolico Filippo Crispolti (Manzi, 1932, 253)<sup>143</sup>.

Soprattutto però emerge chiaramente come, nei confronti di una pratica tanto diffusa, l'atteggiamento del legislatore sia tutto sommato abbastanza ambiguo. Se è vero infatti che, salvo qualche eccezione, tutti concordano nel ritenere il duello un

143 La prima riunione del comitato centrale della Lega italiana contro il duello, intitolata al generale Ettore Perrone di S. Martino, si tiene a Roma, nella biblioteca del palazzo Doria Pamphili, il 20 dicembre 1862 e viene aperta da una relazione di Crispolti; l'anno seguente si sviluppa anche una polemica fra "L'Italia reale" e "Il Capitan Fracassa", perché quest'ultimo giornale, organo ufficioso di Zanardelli, aveva motivato la non adesione alla Lega internazionale antiduellistica unicamente col fatto che si trattava di un'iniziativa clericale (Levi, Gelli, 1903, 477-478); nel 1907 il comitato centrale della Lega presenta al ministro di grazia e giustizia un voto, in cui si auspica che "... la magistratura italiana riconoscendo la giustizia e la necessità di dare una valutazione sempre più elevata ed effettiva all'onore dei cittadini, prenda ad applicare il codice penale nell'interesse del suo rigoroso e moderno spirito ..." (Notiziario, 1907). Tuttavia secondo altri già nel 1848 esistevano società antiduellistiche a Mantova e Venezia (Malenza, 1871). Sulla figura di Crispolti, che pubblica anche un romanzo sul tema (Crispolti, 1898) v. Albertazzi, 1984.

atto da perseguire penalmente, solo per alcuni si tratta di un reato particolarmente grave; prevale nettamente la tendenza a considerarlo appunto un reato *sui generis*, un caso particolare, nel provvedere al quale occorre tener conto dell'opinione pubblica e del fatto che comunque le sue motivazioni sono in qualche modo non riprovevoli, in quanto fondate sul senso dell'onore, per quanto malinteso; perciò, dopo un trentennio in cui le discussioni in proposito sono fra quelle più lunghe e vivaci, anche le soluzioni finali adottate nel codice Zanardelli, pur meno miti rispetto a quelle adottate nel 1839 e ancor più nel 1859, non sono certo eccessivamente severe. Né può essere altrimenti, se si pensa che, come fa già rilevare il senatore Chiesi nel 1875, "si sono visti in Italia alti funzionari ed uomini politici passare dal terreno del combattimento a discutere nelle aule parlamentari leggi e provvedimenti di ordine pubblico e d'interesse generale" e che su 14 domande di autorizzazione a procedere per duello presentate alla Camera sino al 1887, "12 rimasero sepolte nell'Ufficio Centrale e per le due che vennero innanzi alla Camera venne deliberata la sospensiva"<sup>144</sup>, così come del resto viene adottata la sospensiva (relatore Nocito) per altre dodici richieste di autorizzazione a procedere presentate nel 1892 (Gelli, 1928, 26)<sup>145</sup>.

Del resto, come segnala anche Pierantoni nel 1888 (APS, 1888, 2353, 14 nov.), fra i patrocinatori del *Codice cavalleresco italiano* pubblicato dal generale Achille Angelini<sup>146</sup> figurano fra gli altri i senatori Acton, Assanti, Bertolé Viale (all'epoca ministro della guerra), Cialdini, Corsini, Corte, Longo, Moliterno, Negri di St. Front, Pallavicini di Priolo, Pisanelli, Pierantoni, Ricasoli, Sacchi e Torre e i deputati Arbib, Baratieri, Borromeo, Canevaro, Chiala, Conti, Corvetto, Di S. Giuseppe, Ginori-Lisci, Pianciani e Torrigiani (Angelini, 1888, 3)<sup>147</sup>; e infine, anche senza ricorrere al solito esempio di Felice Cavallotti, ucciso da un altro deputato, Ferruccio Macola, nell'ennesima "partita d'onore" sostenuta<sup>148</sup>, precedenti anche illustri non ne mancano: lo stesso Cavour si era battuto con il deputato nizzardo Avigdor nel 1850, e,

144 I due casi a cui si fa riferimento sono le richieste contro Cavour e Avigdor (18 maggio 1850) e contro Dotto (26 gennaio 1885): Mancini, Galeotti, 1887, 540, 544.

145 Jacopo Gelli pubblica in proposito anche alcuni articoli su "La scherma italiana" (Gli onorevoli colpevoli di duello; I deputati rei di duello; I duelli dei deputati processandi): Levi, Gelli, 1903.

146 Sulla figura di Angelini cfr. Adamoli Castiglioni Branda, 1900 e Barsali, 1961.

147 Paolo Fambri, dalle pagine della "Gazzetta di Venezia", sosteneva però che molti nomi, a cominciare dal suo, erano stati inseriti senza consenso, anche se fra le sue stesse carte era conservata una copia delle bozze del Codice inviatagli evidentemente per avere il suo parere: Levi, Gelli, 1903, 180.

148 Lo stesso Cavallotti, autore anche di una poesia intitolata *Il duellista, o la canzone di Truffaldino dal pie' fermo* (Cavallotti, 1873, 345-348), si era precedentemente battuto anche con altri deputati o uomini di governo o li aveva sfidati (Arbib, Corvetto, Arnaboldi, Lefebvre di Balzorano) (Gelli, 1928, 329-347), ma anche numerosi altri uomini politici più o meno noti si battono (come Indelli e Sonnino, Nicotera e Lovito, Barzilai e Mocenni, Leali e Galluppi, Galli e Marescalchi, Franchetti e Prinetti) o si sfidano (come Garibaldi e Cialdini, lo stesso Garibaldi e Sansfront, Crispi e Bixio) (Gelli, 1928, 93-103; Levi, Gelli, 1903, 485-488).

come fa rilevare il senatore Pantaleoni nel 1875, con Rattazzi ha duellato Minghetti, cioè proprio il presidente del Consiglio di cui è ministro Vigliani, autore di un progetto di codice penale che vorrebbe punire i duellanti anche con la sospensione dai pubblici uffici. Giustamente, almeno in questo caso, il barone Levi osservava: "Come credere alla grande efficacia delle pene contro i duellanti, quando gli stessi legislatori, i quali hanno votato le disposizioni contro quel delitto, non dubitano alla prima occasione, nella quale credono in giuoco il loro onore, di ricorrere a quel mezzo per sciogliere le loro questioni personali? E per di più poi la Camera nega l'autorizzazione a procedere quando eccezionalmente le si richiede il permesso di potere intentare un processo contro un deputato che si è battuto in duello" (Levi, 1903, XXVIII-XXIX).

#### "KOČLJIVA TEMA": VPRAŠANJE DVOBOJA V ITALIJANSKI KAZENSKI ZAKONODAJI (1786-1889)

*Daniela FOZZI e Mario DA PASSANO*

Univerza Sassari, Oddelk za zgodovino, IT-07100 Sassari, Viale Umberto I, 52

#### POVZETEK

*S širitvijo razsvetljenskih idej in z razvojem postopka sestave kazenske zakonodaje, so v drugi polovici 18. stoletja začeli dojemati občutek časti kot negativni predsodek in vedno bolj se je uveljavljala zamisel o državnem monopolu pri upravljanju pravice (in torej nedovoljenosti kakršnekoli oblike samozaščite). Od tod tudi začetki razprav kako naj bi se dvoboj kazensko obravnavalo.*

*V zvezi s takimi problemi, je med 18. in 19. stoletjem doktrina obdelala zelo različne, vedno bolj razčlenjene odgovore, ki se nato odražajo na sprejemanju različnih kriterijev pri reševanju problema, ter na razpravah, ki se razvijajo med pripravljalnimi deli.*

*Že prvi poskusi sestave kazenske zakonodaje v Italiji nudijo zelo različne rešitve. Tako v leopoldinskem zakoniku (1786) ni nobenega posebnega predpisa medtem, ko je v italiskem načrtu (1806) dvoboj natančno obdelan, neapeljski zakon iz leta 1808 pa upošteva samo smrt v dvoboju. Poglejmo še dva zglede, ki sta kasneje vplivala na razvoj italijanskega zakonika: avstrijski in francoski. Prvi (1803) obdela temo v posebnem poglavju in ga ponovno obravnava v delu, ki govori o umorih (tako kot tudi v jožefovem zakoniku iz leta 1787 in nato v tistem iz leta 1852), medtem ko drugi*

ne vsebuje nobenega posebnega predpisa. V obnovljenih italijanskih državah tudi zakoniki, ki se zgledujejo po napoleonovem, samo neapeljski (1819) uporabi enako rešitev, medtem ko parmski (1820) in sabaudski (1839 in 1859) izrecno kaznujeta dvoboj, tako kot tudi estenski (1855), ki se zgleduje po avstrijskem zakoniku, ter toskanski (1853) in papeški (1832) ki so bili obdelani na bolj neodvisen način.

Po politični združitvi Italije, v obdobju tridesetih let, po katerih je prišlo tudi do poenotenja zakonodaje na kazenskem področju, so v številnih zaporednih načrtih obravnavali dvoboj kot posebno kaznivo dejanje, a so predlagane rešitve ponovno zelo različne, ter odražajo različna znanstvena mnenja.

Gre za velik problem, kajti po združitvi je številno dvobojev (ki so sicer dokaj nenevarni) zelo veliko, ti pa so praktično nekaznovani, kar je javnost še podprla, ker ni izrazila svojega neodobravanja s tem v zvezi. To razlaga obnašanje sestavljalcev zakona, ki teži predvsem k izogibanju prehudi strogosti, kar je določeno tudi s tem da gre za ljudi, ki so pogosto del iste kulture in istega socialnega sloja kot tisti ki sodelujejo v dvoboju.

*Ključne besede: etika, čast, kodeks časti, zakonodaja, dvoboji, Italija, 18. stoletje*

#### FONTI E BIBLIOGRAFIA

- Abignente, F. (1898):** Il duello. Brescia, Tipografia Editrice (2<sup>a</sup> ed.).
- Adamoli Castiglioni Branda, A. M. (1900):** Cenni biografici del generale Achille Angelini. Firenze, Loescher.
- Albertazzi, A. (1984):** Crispolti, Filippo. In: Dizionario biografico degli Italiani, XXX. Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 813-818.
- Angelini, A. (1888):** Codice cavalleresco italiano. Roma, Eredi Vercellini (3<sup>a</sup> ed.).
- APC (1888):** Atti Parlamentari. Camera dei Deputati. Discussioni. Legisl. XVI, 2<sup>a</sup> Sess. 1887-1888. Roma, Stamperia Reale.
- APS (1888):** Atti Parlamentari. Senato del Regno. Discussioni. Legisl. XVI, 2<sup>a</sup> sess. 1887-1888. Roma, Stamperia Reale.
- ASM (1854-1855):** Archivio di Stato di Modena. Ministero di Grazia e Giustizia, b. 183, fasc. III. Studi per la riforma di codici ecc.
- Barsali, M. (1961):** Angelini, Achille. In: Dizionario biografico degli Italiani, III. Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 209-210.
- Beccaria, C. (1984):** Firpo, L. (dir.): Edizione Nazionale delle Opere di Cesare Beccaria, I: G. Francioni (a c.): Dei Delitti e delle Pene. Milano, Mediobanca.
- Bentham, J. (1840):** Traité de législation civile et pénale. In: Œuvres de Jérémie Bentham, I. Bruxelles, Société Belge de Libraire.

- Bentham, J. (1962a):** Principles of penal law. In: Bowring J. (a c.): The works of Jeremy Bentham, I. New York, Russel & Russel.
- Bentham, J. (1962b):** Rationale of judicial evidence, specially applied to English practice. In: Bowring J. (a c.): The works of Jeremy Bentham, VII. New York, Russel & Russel.
- Bohmer, G. L. (1747):** Exercitationes ad Pandectas, II. Hanoveræ et Gottingæ, Schmit.
- Brusa, E. (1873):** Il codice penale zurighese (1° febbraio 1871), versione italiana preceduta da un'introduzione di Emilio Brusa. Venezia, Tipografia della Gazzetta.
- Cadoppi, A. (1991):** Il codice penale di Maria Luigia. In: Codice penale per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla (1820), rist. anast. Padova, Cedam, 1-74.
- Cadoppi, A. (1993):** Il codice penale parmense del 1820. In: Vinciguerra S. (a c.): Diritto penale dell'Ottocento. I codici preunitari e il codice Zanardelli. Padova, Cedam, 196-272.
- Cadoppi, A. (1997):** Il modello rivale del *code pénal*. In: Codice penale universale austriaco (1803), rist. anast. Padova, Cedam, XCV-CXLII.
- Carmignani, G. (1863):** Elementi di diritto criminale. Milano, Sanvito.
- Carrara, F. (1870-1877):** Rissa e duello. In: Id.. Opuscoli di diritto criminale, III. Lucca, Canovetti (2<sup>a</sup> ed.), 192-208.
- Carrara, F. (1890):** Programma del corso di diritto criminale, V. Prato, Giachetti (6<sup>a</sup> ed.).
- Carfora, F. (1899-1902):** Duello. In: Il digesto italiano, IX-3. Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1161-1248.
- Catalogo (1929):** Catalogo della biblioteca del duello del barone avvocato G. E. Levi. Firenze, s. n.
- Cavallotti, F. (1873):** Poesie. Milano, s. n. (4<sup>a</sup> ed.).
- Cavanna, A. (1996):** Codificazione italiana e imperialismo giuridico francese nella Milano napoleonica. Giuseppe Luosi e il diritto penale. In: Ius Mediolani. Studi di storia del diritto milanese offerti dagli allievi a Giulio Vismara. Milano, Giuffrè.
- Chauveau, A., Hélie, F. (1855):** Teorica del codice penale, II. Napoli, Capasso.
- Codice, 1771:** Codice di Leggi, e Costituzioni per gli Stati di Sua Altezza Serenissima. Modena, Società Tipografica.
- Codice (1808):** Codice dei delitti, e delle pene per il Principato di Piombino. S. n. t.
- Codice (1819):** Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Parte seconda. Leggi penali. Napoli, Real Tipografia [Rist. anast., Padova, Cedam, 1996].
- Codice criminale (1855):** Codice criminale e di procedura criminale per gli Stati estensi. Modena, Soliani.
- Codice generale (1787):** Codice generale sopra i delitti e le pene. S.n.t.
- Codice penale (1807):** Codice penale per il Principato di Lucca. S. n. t. [Rist. anast., 1999. Padova, Cedam].

- Codice penale (1815):** Codice penale universale austriaco. Milano, I. R. Tipografia [Rist. anast., 1997. Padova, Cedam].
- Codice penale (1820):** Codice penale per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla. Parma, Ducale Tipografia [Rist. anast., 1991. Padova, Cedam].
- Codice penale (1839):** Codice penale per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna. Torino, Stamperia Reale [Rist. anast. 1993. Padova, Cedam].
- Codice penale (1852):** Codice penale dei crimini, dei delitti e delle contravvenzioni. In: Foramiti, N. (1852): Manuale del nuovo codice penale austriaco. Venezia, Tipografia Cecchini.
- Codice penale (1853):** Codice penale pel Granducato di Toscana. Firenze, Stamperia Granducale [Rist. anast., 1995. Padova, Cedam].
- Codice penale (1859):** Codice penale per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna. Torino, Stamperia Reale.
- Colao, F. (1999):** Luigi Mattencci, un giurista propettatore di codici in una Terra di ius commune. In: Codice penale per il Principato di Lucca (1807), rist. anast. Padova, Cedam, XXXV-LX.
- Contessa Lara [Kattermol Mancini, E.] (1886):** E ancora versi. Firenze, Sersale.
- Cremani, L. (1835):** De iure criminali. Macerata, Mancini.
- Crispoliti, F. (1898):** Un duello. Milano, Treves.
- Crivellari, G. (1884):** Il duello nella dottrina e nella giurisprudenza. Studio sui progetti del nuovo codice penale sul diritto positivo patrio e di legislazione comparata. Torino, Unione Tipografico-Editrice.
- Crivellari, G. (1890-1898):** Il codice penale per il Regno d'Italia. Torino, Unione Tipografico-Editrice.
- D'Addosio, C. (1893):** Il duello dei camorristi. Napoli, Pierro.
- Da Passano, M. (1984):** Delitto e delinquenza nella Sardegna sabauda (1823-1844). Milano, Giuffrè.
- Da Passano, M. (1992a):** Il primo progetto di codice penale toscano (1824). Materiali per una storia della cultura giuridica, XXII-1. Bologna, Il Mulino, 41-64.
- Da Passano, M. (1992b):** Alle origini della codificazione penale parmense: la riforma del 1819. Rivista di Storia del diritto italiano, LXV. Roma, Fondazione Mochi Onory, 255-317.
- Da Passano, M. (1992c):** La pena di morte nel Regno d'Italia (1859-1889). Materiali per una storia della cultura giuridica, XXII-2. Bologna, Il Mulino, 341-397.
- Da Passano, M. (1994):** La storia esterna del codice penale toscano (1814-1859). In: Istituzioni e società in Toscana nell'età moderna, II. Roma, Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, 564-589.
- Da Passano, M. (1995):** La codificazione penale nel Granducato di Toscana (1814-1860). In: Codice penale pel Granducato di Toscana (1853), rist. anast. Padova, Cedam, VII-CXXXVI.

- Da Passano, M. (1996):** I tentativi di codificazione penale nel Granducato di Toscana. Il progetto Puccioni (1838). Materiali per una storia della cultura giuridica, XXVI-2. Bologna, Il Mulino, 319-357.
- Da Passano, M. (1998a):** I tentativi di codificazione penale nello Stato pontificio (1800-1832). In: I regolamenti penali di papa Gregorio XVI per lo Stato Pontificio (1832), rist. anast. Padova, Cedam, CXLIII-CLXXXIII.
- Da Passano, M. (1998b):** La codificazione del diritto penale a Napoli nel periodo francese, in *Le leggi penali di Giuseppe Bonaparte per il Regno di Napoli (1808)*, rist. anast. Padova, Cedam, CLV-CLXXIV.
- Da Passano, M. (1999):** La formazione del codice penale lucchese. In: *Codice penale per il Principato di Lucca (1807)*, rist. anast. Padova, Cedam, IX-XXXIV.
- De Blasio, A. (1897):** Usi e costumi dei camorristi. Napoli, Piero (2<sup>a</sup> ed.) [rist. anast., 1973. Napoli, Edizioni del Delfino].
- Dezza, E. (1992):** Appunti sulla codificazione penale nel primo Regno d'Italia: il progetto del 1809. In: Vinciguerra S. (a c.): *Diritto penale dell'Ottocento. I codici preunitari e il codice Zanardelli*. Padova, Cedam, 101-182. (poi in Dezza E.: *Saggi di storia del diritto penale moderno*. Milano, Led, 1993, 199-280).
- Dossena, C. L. (1861):** Il pregiudizio del duello. Racconto seguito da riflessi morali e notizie storiche sulla monomachia. Milano, Sanvito.
- Dumas, A. fils (1838):** Préface. In Vaux, Ch.-M. de, *Les hommes de sport*. Paris, Marpon e Flammarion.
- Dupin, A.-M.-J.-J. l'aîné (1821):** Observations sur plusieurs points importants de notre législation criminelle. Paris, Bavoux.
- Ellero, P. (1874):** Opuscoli criminali. Bologna, Fava e Garagnani.
- Fambri, P. (1869):** La giurisprudenza del duello. Firenze, Barbera.
- Ferriani, L. (1897):** Delinquenti scaltri e fortunati: studio di psicologia criminale e sociale. Como, Omarini Longatti.
- Filangieri, G. (1827):** La scienza della legislazione. Livorno, Masi.
- Fioravanti, L. (1993):** Il Regolamento penale gregoriano In: Vinciguerra S. (a c.): *Diritto penale dell'Ottocento. I codici preunitari e il codice Zanardelli*. Padova, Cedam, 273-299.
- Gelli, J. (1888):** Corte d'onore permanente di Firenze. Note e regolamento. Firenze, De Angelis.
- Gelli, J. (1892):** Statistiche del duello. Milano, Tipografia degli operai (1<sup>a</sup> ed.).
- Gelli, J. (1894a):** Manuale del duellante. Milano, Dumolard (1<sup>a</sup> ed.).
- Gelli, J. (1894b):** Statistiche del duello, Milano, Dumolard (2<sup>a</sup> ed.).
- Gelli, J. (1896a):** Manuale del duellante. Milano, Hoepli (2<sup>a</sup> ed.).
- Gelli, J. (1896b):** Statistiche del duello: Italia 1879-1895. Francia 1879-1889. Milano, Lombardi.

- Gelli, J. (1901):** Il duello in Italia nell'ultimo ventennio (1879-1889). Nuova antologia, XXVI-697. Firenze, Ed. La nuova antologia.
- Gelli, J. (1928):** Duelli celebri. Milano, Hoepli.
- Gelli, J. (1932):** Codice cavalleresco italiano con il commento, note e massime di giurisprudenza cavalleresca. Milano, Hoepli (17<sup>a</sup> ed.).
- Geremicca, A. (1898):** Inchiesta sul duello. La domenica giudiziaria, III, 20 e 27 marzo. Napoli, Tocco.
- Giacomelli, R. (1828):** Progetto di codice criminale, compilato dal professore Raffaele Giacomelli, esaminato da una commissione, ed approvato dal collegio legale. Archivio di Stato di Roma, Congregazione degli Studi, b. 178, Università di Bologna (1825-1859), Collegio Legale.
- Guidi, G. (1901):** Codice penale. In Enciclopedia giuridica italiana, III-2. Milano, Società Editrice Libreria, 765-809.
- Guidi, G. (1907):** La bibliografia del codice penale. L'Aquila, Perfilia.
- Hughes S. C. (1997):** Uomini d'acciaio: duelli, onore e politica nell'Italia liberale. In: L. Cajani (a. c.), Criminalità, giustizia penale e ordine pubblico nell'Europa moderna. Milano, Unicopli, 91-114.
- Karr, A. (1891):** A propos de duels. In: Id., Le siècle des microbes. Paris, Calmann-Lévy, 47-62.
- Kiernan, V. G. (1991):** Il duello. Onore e aristocrazia nella storia europea (The Duell in European History. Honor and the reign of Aristocracy. Oxford, Oxford University Press, 1989). Venezia, Marsilio.
- Lattes, A. (1930):** La formazione dei codici estensi civile e penale alla metà del secolo XIX. Modena, Università degli Studi.
- Legge (1808):** Legge sui delitti e sulle pene. In: Bollettino delle Leggi del Regno di Napoli. Anno 1808, n. 143. Napoli, Stamperia Simoniana, 301-384 [Rist. anast. Padova, Cedam, 1998].
- Leggi (1770):** Leggi e Costituzioni di Sua Maestà. Loix et Constitutions de Sa Majesté, II. Torino. Stamperia Reale.
- Leggi (1827):** Leggi civili e criminali del Regno di Sardegna raccolte e pubblicate per ordine di S. S. R. M. il Re Carlo Felice. Torino, Alliana.
- Lettera (1839):** Lettera di S. E. il Guarda-Sigilli di S. M. del 28 Marzo 1839 a S. E. il Vice-Presidente del Consiglio di Stato. Archivio di Stato di Torino (AST). Giuridico, sala 14-56, Codice penale e Codice di procedura penale. Progetti e osservazioni, m. 5.
- Levi, G. E. (1903):** Prefazione. In: Levi, Gelli (1903).
- Levi, G. E., Gelli, J. (1903):** Bibliografia sul duello. Milano, Hoepli.
- Loché, G. (1843):** Legislazione civile commerciale e criminale ossia comentario e compimento dei codici francesi, XV. Napoli, Cioffi.

- Lorenzini, F. (1852):** Il duello in generale. Torino, Tipografia Economica.
- Lucchini, L. (1884):** La classificazione del duello. (Lettera al giornale "La Riforma" del 16 dicembre 1883). La Rivista Penale, XIX. Firenze, Le Monnier.
- Malenza, G. B. (1871):** Cenni critici sull'opera del membro del Parlamento Italiano cav. Paolo Fambri intitolata La Giurisprudenza del duello. Venezia, Cecchini.
- Mancini, M., Galeotti, U. (1887):** Norme ed usi del Parlamento italiano. Roma, Camera dei Deputati.
- Mango, N. (1846):** Osservazioni per servire di commento al diritto penale del Regno delle Due Sicilie. Napoli, Tipografia Reale.
- Manzi, A. (1932):** Duello. In: Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti, XIII. Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 251-255.
- Manzini, V. (1897-1902):** Codice penale. In: Il digesto italiano, VII-2. Torino, Unione Tipografico-Editrice, 497-529.
- Martini, A. (1993):** Il codice criminale estense del 1855. In: Vinciguerra S. (a c.): Diritto penale dell'Ottocento. I codici preunitari e il codice Zanardelli. Padova, Cedam, 301-349.
- Mazzacane, A. (1996):** Una scienza per due regni: la penalistica napoletana della Restaurazione. In: Codice per lo Regno delle Due Sicilie (1819). Parte Seconda. Leggi Penali, rist. anast. Padova, Cedam, XXVII-XLIV.
- Novarese, D. (1997):** Dall'esperienza francese alla Restaurazione. La genesi del "Codice per lo Regno delle Due Sicilie". Parte seconda. Leggi Penali (1819). Materiali per una storia della cultura giuridica, XXVIII-1. Bologna, Il Mulino, 33-52.
- Nye, R. (1993):** Masculinity and Male Codes of Honor in Modern France. Oxford, Oxford University Press.
- Notiziario (1907):** Notiziario. Rivista di discipline carcerarie, XXXIII. Roma, Tipografia delle Mantellate, 102.
- OCC (1833):** Osservazioni della Regia Camera de' Conti sul progetto di codice penale. AST, Giuridico, sala 14-56, m. 1.
- OSG (1833):** Osservazioni del Senato di Genova sul progetto di codice penale. AST, Giuridico, sala 14-56, m. 1.
- OSP (1833):** Osservazioni del Senato di Piemonte sul progetto di codice penale, AST, Giuridico, sala 14-56, m. 1.
- Oss. (1824):** Osservazioni alle leggi criminali e procedura criminale di Sardegna. AST, sala 34, guard. 26, Sardegna. Carte relative alla legislazione, cart. 3, reg. 7.
- OSS (1833):** Observations du Senat de Savoie sur le projet du code pénal. AST, Giuridico, sala 14-56, m. 1.
- Pellegrini, C. (1868):** Considerazioni intorno alla razionalità e punibilità del duello e dei mezzi proposti per toglierne il prestigio specialmente per mezzo delle società antiduellari. Venezia, Visentini.

- Pessina, E. (1906):** Il diritto penale in Italia da Cesare Beccaria sino alla promulgazione del codice penale vigente (1764-1890). In: Id. (a c.), Enciclopedia del diritto penale italiano. Raccolta di monografie, II. Milano, Società Editrice Libreria, 539-764.
- Pierantoni, A. (1888):** Sul duello. Proposte legislative. Roma, Forzani.
- Pisanelli, G. (1859):** Del duello. Torino, Unione tipografico-editrice.
- Processi (1839):** Processi verbali del Consiglio di Stato. Esame del progetto di codice penale. AST, Giuridico, sala 14-56, m. 5.
- Progetto (1833):** Biblioteca Reale di Torino. Manoscritti di Storia Patria, n. 1036, II (senza titolo).
- Progetto (1839):** Progetto di codice penale. Minuta seconda distesa dopo le osservazioni dei Senati e della Camera de' Conti. AST, Giuridico, sala 14-56, m. 5.
- Progetto (1845):** Progetto di Istruzioni per la compilazione di un Codice Penale Toscano. Archivio di Stato di Firenze (ASF), Regia Consulta, serie II, 393.
- Proposte (1888):** Atti Parlamentari. Camera dei Deputati. Legisl. XVI. 2<sup>a</sup> sess. (1887-88). N. 28B, Proposte, Voti ed osservazioni della Commissione Parlamentare e di vari Deputati sul nuovo Codice penale per il Regno d'Italia. Roma, Tipografia della Camera dei Deputati.
- Puccioni, G. (1838):** Progetto e motivi di un Codice Penale toscano. Biblioteca Universitaria di Pisa, Manoscritti Carrara, n. 7.
- Ragionamento (1840):** [L. Matteucci]. Ragionamento introduttivo alla compilazione di un nuovo Codice Penale. ASF, Ministero di Giustizia e Grazia (MGG), 1057, Progetti e studj del Codice Penale Toscano dall'anno 1823 al 1856.
- Rapporto (1851):** Rapporto del progetto di codice toscano dei delitti e delle loro pene. ASF, Segreteria di Gabinetto, 240.
- Regolamento (1832):** Regolamento sui delitti e sulle pene. S. n. t. [Rist. anast., 1998. Padova, Cedam].
- Réimpression (1843-1844):** Réimpression de l'Ancien Moniteur, XIII. Paris, Plon.
- Relazione (1887):** Atti Parlamentari. Camera dei Deputati. Documenti. Legisl. XVI. 2<sup>a</sup> sess. 1886. N. 28, Progetto del Codice Penale per il Regno d'Italia e disegno di legge che ne autorizza la pubblicazione presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti (Zanardelli). II, Relazione Ministeriale (Libri secondo e terzo). Roma, Stamperia Reale.
- Relazione della commissione (1888):** Atti Parlamentari. Camera dei Deputati. Documenti. Legisl. XVI. 2<sup>a</sup> sess. 1887-88. N. 28A, Relazione della commissione composta dei deputati Mancini, pres., Villa, vice-pres. e rel., Chimirri e Cuccia, segr., Chiaves, Righi, Barazzuoli, Tajani, Pelosini, Spirito, Demaria, Baccelli Augusto, Fortis, Curcio, Parpaglia, Vastarini-Cresi, Marcora, Nocito, Fili-Astolfone, Giordano E., Indelli sul disegno di legge presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti (Zanardelli) il 22 novembre 1887. Facoltà al

Governo di pubblicare il nuovo Codice Penale per il regno d'Italia. Roma, Tipografia della Camera dei Deputati.

**Relazione della commissione speciale (1888):** Senato del Regno. Documenti. Legisl. XVI. Sess. 2<sup>a</sup>. N. 96A, *Relazione della commissione speciale composta dei senatori Vigliani, pres., Ghiglieri, vicepres., Puccioni, segr., Auriti, Bargoni, Calenda, Canonico, Costa, Deodati, Errante, Eula, Majorana-Calatabiano, Manfredi, Paoli e Pessina Sul disegno di legge che autorizza il Governo del Re a pubblicare il Codice penale per il Regno d'Italia già approvato dalla Camera dei Deputati e presentato al Senato dal Ministro di Grazia e Giustizia (Zanardelli) nella tornata del 14 giugno 1888 ... Parte Seconda. Relatore Senatore Canonico ... s.n.t.*

**Riforma (1786):** Riforma della legislazione criminale toscana. Firenze, Cambiagi.

**Rousseau, J. J. (1959-1969):** Œuvres complètes. Paris, Gallimard.

**RRC (1833):** Risposte della Regia Commissione di legislazione alle osservazioni dei Senati e della Camera dei Conti sul progetto di codice penale. AST, Giuridico, sala 14-56, m. 1.

**Sbriccoli, M. (1987):** Il diritto penale liberale. La "Rivista penale" di Luigi Lucchini (1874-1900). Quaderni fiorentini, 16. Milano, Giuffrè, 105-183.

**Sbriccoli, M. (1990):** La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell'Italia unita. In: Schiavone, A. (a c.), *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica*. Roma-Bari, Laterza, 147-232.

**Sbriccoli, M. (1998):** Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano. 1860-1990. *Storia d'Italia. Annali*, 14 (Legge Diritto Giustizia). Torino, Einaudi, 487-551.

**Scaglione, G. (1869):** Riflessioni e consigli sul duello ed osservazioni sul giurì d'onore. Bologna, Monti.

**Statistica (1871):** Ministero di Grazia e Giustizia. *Statistica giudiziaria penale del Regno d'Italia per l'anno 1869 e raggugli comparativi per alcuni anni anteriori*. Roma, Stamperia Reale.

**Statistica (1873):** Ministero di Grazia e Giustizia. *Statistica giudiziaria penale del Regno d'Italia per l'anno 1870*. Roma, Stamperia Reale.

**Statistica (1883):** Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. *Statistica giudiziaria degli affari penali per l'anno 1880 confrontata con quelle degli anni precedenti*. Roma, Sinimberghi.

**Statistica (1884-1909):** Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. *Statistica giudiziaria penale per gli anni 1881-1906*. Roma, Botta, poi Bertero, poi Civelli.

**Targioni Tozzetti (1840):** Progetto di un Codice Penale dell'Auditore Giovanni Targioni Tozzetti. ASF. MGG, 1057.

**Travagli (1807):** Collezione dei travagli sul Codice penale pel Regno d'Italia. Brescia Bettoni.

- Vico, P. (1886):** Del duello fra militari di grado uguale o diverso. *Rivista penale*, XXIII. Torino, Unione Tipografico-Editrice, 422-440.
- Vinciguerra, S. (1993a):** I codici penali sardo-piemontesi del 1839 e del 1859. In: Vinciguerra S. (a c.): *Diritto penale dell'Ottocento. I codici preunitari e il codice Zanardelli*. Padova, Cedam, 350-393.
- Vinciguerra, S. (1993b):** Breve profilo storico-giuridico del codice penale albertino. In: *Codice penale per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna (1839)*, rist. anast. Padova, Cedam, VII-XXVIII.